

CCXLIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 27 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8984, 8988, 8991
PRESIDENTE	8957	AVANZINI	8987, 8988
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):		LEONE	8987
PRESIDENTE	8958	BERTOLA	8988, 8990
Disegno di legge (Seguito della discussione):		DI VITTORIO	8989
Utilizzazione di lire 8 miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1949, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero. (476)	8958	FRANCESCHINI	8989
PRESIDENTE	8958	TOZZI CONDIVI	8990
TOGNI, <i>Presidente della Commissione</i>	8958,	Verifica di poteri:	
8962, 8963, 8964, 8965, 8967, 8968,		Elezione contestata per la circoscrizione di Napoli (XXII) (Paolo Greco) (Doc. VII, n. 4)	8992
8969, 8970, 8972, 8973, 8974		PRESIDENTE	8992, 9003
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	8960, 8962, 8964,	RESTA	8992
8965, 8967, 8970, 8972, 8974, 8975		CONSIGLIO	8993
LIGUORI	8961, 8963	CAPALAZZA	8995
TROISI	8961	BETTIOL GIUSEPPE	8998
NATTA	8962, 8965	DE CARO RAFFAELE	8998
CERABONA	8967, 8968	ROBERTI	8999
CAPALAZZA	8968, 8973, 8974, 8975	CAMPOSARCUNO, <i>Relatore</i>	9000
CONSIGLIO	8968, 8975	Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
COVELLI	8969	PRESIDENTE	9003
BALDUZZI	8972, 8976	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
BERNARDINETTI	8973, 8974	PRESIDENTE	9003, 9008
Proposta di legge (Discussione):			
LECCISO ed altri: Ripristino al 70° anno di età del limite per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari. (453).	8976		
PRESIDENTE	8976, 8990		
AMATUCCI	8976		
CAPALAZZA	8978, 8991, 8992		
PAOLUCCI	8979, 8987		
TARGETTI	8980, 8989, 8991		
LECCISO, <i>Relatore</i>	8982, 8987, 8991		
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	8984, 8986		

La seduta comincia alle 16,30.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bagnera e Monterisi. (Sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia » (577);

« Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato » (578);

« Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali » (583);

« Abrogazione del regio decreto legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiore ai 2000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto » (584).

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Utilizzazione di lire 8 miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 ago- sto 1948, n. 1108, per l'attuazione di inizia- tive di interesse turistico e alberghiero (476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Utilizzazione di lire 8 miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

Stamane è stata chiusa la discussione generale, riservandosi la parola alla Commissione e al Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Togni, Presidente della Commissione.

TOGNI, *Presidente della Commissione.* Come giustamente ha rilevato l'onorevole Natta, noi ci troviamo di fronte a una legge la quale si propone di essere un mezzo di sviluppo e di potenziamento del turismo. E quando parliamo di turismo, senza ripetere i soliti vieti luoghi comuni, siamo certamente tutti concordi nel riconoscere come esso rappresenti sotto ogni profilo, sia politico che economico o sociale, un mezzo no-

tevole di progresso e di sviluppo dei paesi, i quali al turismo dedicano una buona parte della loro attività.

E vediamo del resto in Europa e fuori d'Europa come molti paesi traggano dal turismo mezzi, se non prevalenti, certo notevoli di vita. Ora, noi siamo certamente tutti concordi nel rilevare come il nostro Paese, per innumeri elementi, si presti ad uno sviluppo del turismo, notevole, in grande stile, e siamo tutti concordi certamente, giacché tale concordanza si è manifestata, oltre che in seno alla Commissione, anche nelle osservazioni che sono state formulate questa mattina, nel rilevare come ancora in Italia si sia lontani, molto lontani, dall'aver valorizzato quelle possibilità turistiche che pure sono presenti.

È questa, onorevoli colleghi, la prima legge che viene alla nostra Commissione in materia di turismo: legge organica, legge che esprime un deciso tentativo di interessamento in questo campo, legge che la Commissione ha avuto il piacere di approvare all'unanimità; e questa unanimità di consensi, raggiunta con grande facilità, dimostra quanto siano sentiti i problemi del turismo da tutti gli uomini responsabili del nostro paese.

Ma questa unanimità ha voluto anche porre in evidenza alcune manchevolezze non della legge, ma della situazione cui la legge si riferisce e cioè innanzitutto l'inadeguatezza dei fondi che sono stati stanziati per il credito alberghiero, vale a dire per questo elemento indispensabile nella vita economica moderna, per far sì che l'attività turistica sotto il profilo recettizio possa veramente svilupparsi e potenziarsi secondo le nostre intenzioni e i nostri interessi.

Otto miliardi sono una buona cifra, ma sono indubbiamente ancora pochi e la nostra Commissione raccomanda al Governo, agli organi responsabili, di far sì che là ove vi siano disponibilità, soprattutto sui fondi E. R. P., i quali appunto si propongono di ristabilire un'economia di mercato nel nostro paese, vale a dire di aumentare i nostri mezzi di vita, i nostri mezzi di introito e i nostri mezzi di assorbimento di lavoro, di far sì, dicevo, che su questo tanto importante capitolo della nostra vita economica si facciano degli stanziamenti sempre più rilevanti.

Ma questa unanimità di consensi della nostra Commissione ha voluto mettere altresì in evidenza l'urgenza del provvedimento. Noi abbiamo superato piccole differenze ed

DISCUSSIONI. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

anche, talvolta, differenze non tanto piccole, perché la legge potesse essere varata ed entrare in attuazione al più presto possibile.

Questa unanimità di consensi vuole ancora esprimere l'auspicio, l'esigenza, direi, imprescindibile che si ponga il maggiore interessamento da parte degli organi amministrativi, da parte dello stesso Governo sul settore turistico, cercando anche di potenziare quel Commissariato del turismo il quale oggi, per organizzazione e per mezzi, ha un'efficienza notevolmente limitata.

Questa mattina sono state fatte alcune osservazioni. Le più notevoli provengono dall'onorevole Natta, in quanto quelle dei colleghi Troisi e Liguori si limitano a segnalare determinate situazioni locali, che, ad avviso della Commissione, debbono essere tenute presenti, ma non possono essere contemplate in disposizioni legislative, in quanto non è compito nostro di discriminare zona da zona, città da città, elemento da elemento turistico, già avendo la legge stessa disposto una prima e sostanziale discriminazione tra nord e sud, universalmente accettata.

L'onorevole Natta ha lamentato la mancanza di un programma e di una precisa direttiva della nostra politica turistica. Possiamo essere d'accordo, perfettamente d'accordo. Noi riteniamo, però, che questo punto di partenza voglia essere il principio di un maggiore interessamento, di un più alacre sforzo, di un maggiore coordinamento nel settore turistico, al fine di identificare con tutta la migliore buona volontà, e sempre in questo spirito di piena collaborazione fra tutte le parti della Camera, quei provvedimenti, che potranno dare incremento al turismo del nostro paese.

È stato rilevato anche, con un cenno, se non umoristico, certamente critico — critica leggera, se si vuole — come sia stata inclusa l'isola d'Elba fra le zone turistiche. Onorevole Natta, la Commissione ha cercato di rispettare il principio secondo cui bisogna innovare sempre il meno possibile; e siccome esiste una prima legge, la quale risale al 15 settembre 1947, che stabilisce una demarcazione, una divisione, diremo una precisazione geografica dell'Italia meridionale e insulare agli effetti delle disposizioni legislative, evidentemente noi non potevamo che richiamare ed accogliere in questa, come in tutte le altre disposizioni, la stessa divisione, senza apportare modifiche. D'altra parte l'isola d'Elba, come ella saprà, è la terza isola italiana. Il principio che mosse il legislatore di allora fu proprio questo: dato che i prov-

vedimenti vogliono incrementare le attività produttive dell'Italia meridionale e delle isole, evidentemente dopo la Sicilia e la Sardegna, l'isola d'Elba, che ha subito tanti danni, poteva e doveva essere — e fu, come la Camera riconobbe con volontà unanime — compresa come terza isola in queste provvidenze.

Un punto sul quale noi accogliamo le osservazioni dell'onorevole Natta, perché avevamo pur noi notato una lacuna, che siamo ben lieti di poter colmare, è la mancanza di una precisazione circa la composizione della commissione la quale dovrà pronunciarsi sui mutui e dovrà in certo qual modo assistere il Commissariato e la Presidenza del Consiglio nell'erogazione dei fondi e nel riconoscimento delle condizioni di ammissione al beneficio dei contributi e delle altre provvidenze. Quando arriveremo all'articolo 4 noi daremo lettura di una nostra proposta che richiama del resto già la composizione della precedente commissione, di cui alla legge 29 maggio 1946, e che a nostro avviso può servire benissimo allo scopo.

L'onorevole Natta ha anche parlato di critiche di categoria e delle organizzazioni provinciali turistiche. Critiche alle leggi ve ne sono sempre state e sempre ve ne saranno; anzi, il fatto stesso che le critiche vengano da determinate categorie interessate è la migliore dimostrazione a volte che la legge è obiettiva, cioè che cerca di disciplinare nel modo più obiettivo quello che è un diritto, quello che è un beneficio che la legge stessa dispone.

Si è parlato anche di riapertura dei termini oltre il 1947. Quando giungeremo alla discussione dell'emendamento dell'onorevole Natta, noi preciseremo il nostro punto di vista, che è nettamente negativo perché ostano due difficoltà. La prima relativa alla possibilità di identificare, a due anni di distanza, l'entità dei lavori che sono stati fatti successivamente alla scadenza del termine del 1947 e l'altra consistente nella mancanza dei fondi.

Vi è un altro punto sul quale noi dobbiamo richiamare l'attenzione della Camera e questo, in certo senso, per mandato della Commissione finanze e tesoro la quale ha fatto pervenire alla nostra Commissione, quando già essa aveva proceduto all'esame del disegno di legge ed aveva approvato gli articoli, una proposta secondo la quale si suggerisce di tener distinto il fondo di 125 milioni, già costituito presso l'apposita sezione autonoma della Banca del lavoro

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

in virtù dell'articolo 19 del regio decreto 12 agosto 1937, n. 156, da integrarsi con l'aliquota delle imposte di soggiorno ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 24 novembre 1938, n. 1926, fino all'entrata in vigore della nuova legge della maggiorazione di 875 milioni prevista dall'articolo 9, che dovrebbe formare oggetto separato per il fondo di garanzia per le operazioni di cui agli articoli 1 e 4 della nuova legge.

Per chiarezza dobbiamo dire che questa obiezione era già stata sollevata in sede di Commissione, ma non fu ritenuta tanto rilevante da poter essere senz'altro trasfusa in emendamento. Tuttavia, data la precisazione della Commissione finanze e tesoro, alla quale tutti siamo sensibili, noi rappresentanti la Commissione della industria commercio e turismo, siamo d'accordo nell'accogliere i relativi emendamenti che proprio a questo titolo e per questi motivi sono stati proposti dal collega onorevole Balduzzi.

Nel chiudere questo breve intervento, voglio raccomandare agli onorevoli colleghi di porre la loro buona volontà affinché questa legge, la quale non è certo perfetta ma rappresenta un buon tentativo di perfezione, possa essere promulgata al più presto possibile; sicché i benefici effetti, che noi ci proponiamo — soprattutto anche nell'imminenza dell'Anno Santo che mette il Governo italiano e il paese in una posizione di notevole responsabilità verso i pellegrini, i quali sono anche dei turisti e possono e devono fare la loro particolare buona esperienza, in gran parte nuova, della ricettività del nostro paese — si possano avere.

In queste condizioni, noi confidiamo che la Camera vorrà al più presto approvare la legge in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Sono sufficienti poche parole sia perché il disegno di legge è accompagnato da una relazione unica da parte della Commissione, sia perché, come è stato rilevato dal presidente della Commissione stessa, questa legge non presume di risolvere tutti i problemi nel settore turistico. Si tratta soltanto di un contributo, forse, dato il valore della moneta, non enorme, ma certo rilevante, trattandosi di una base di otto miliardi per la ripresa turistica.

Quanto alle critiche mosse stamane dall'onorevole Natta, su di esse dovrebbe a mio giudizio farsi un discorso molto più

ampio, ma non in questa sede: bensì in quella di bilancio del tesoro, che comprende anche il bilancio del Commissariato per il turismo. Le critiche dell'onorevole Natta investono infatti tutto il settore della politica del turismo.

Si può anticipare tuttavia un'osservazione: quando si critica lo strumento col quale oggi l'amministrazione dello Stato opera nel settore del turismo, non bisogna dimenticare l'errore compiuto dal Governo all'indomani della liberazione (Governo composto di tutti i partiti: e quindi non vi è alcuna punta polemica nel rilievo), di voler mettere in indiscriminata liquidazione tutto ciò che faceva capo al Ministero della cultura popolare.

Infatti, mentre è sempre facile procedere allo scioglimento di un organismo, è sempre difficile ricostituire funzioni che non sono legate ad un determinato tipo di governo, ma essenziali per la vita di uno Stato moderno. Proprio nel settore del turismo la messa in liquidazione si è fatta e si fa più che in altri sentire.

Se, poi, sia stata la soluzione migliore, tenuto conto delle possibilità che vi erano al momento, quella di costituire un Commissariato, o se si possa con uno strumento differente operare meglio in questo campo, noi potremo vedere sia in sede di bilancio del Tesoro e di Commissariato del turismo, sia quando fra pochi mesi dovremo discutere la legge sulla Presidenza del Consiglio e sul riordinamento dei Ministeri.

L'azione dello Stato nel settore del turismo non può limitarsi soltanto al settore tecnico e specifico del turismo. Noi sappiamo che quando si ricostruiscono le strade e si fanno in generale lavori pubblici, quando si mettono le ferrovie in condizioni di tornare nella situazione dell'anteguerra se non addirittura di migliorare, quando si modernizzano gli impianti telefonici ecc., si fanno tutte opere che indubbiamente contribuiscono non soltanto al migliore assetto della vita cittadina, ma anche alla più idonea ricezione del flusso turistico.

Tutto ciò che si è fatto in questo campo non è molto riguardo alle esigenze di fronte alle quali ci troviamo, ma non è poco, riguardo alle materiali possibilità del nostro paese. Tutta l'opera nostra tende a rendere il paese sede di un turismo di primo ordine nel campo internazionale; turismo che noi vogliamo sia non soltanto di piccoli gruppi di minoranze, di élites, ma anche, e pure questo è un indirizzo necessario per ogni concezione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

turistica moderna, un turismo così detto di masse. Turismo di masse che ha esigenze notevolmente diverse dall'altro turismo ma che — dato che ogni paese tende a tutelare scrupolosamente l'area della propria moneta e ad impedire che i turisti spendano più di una cifra base della propria valuta in paese straniero — sarà, io credo, molto incrementato nell'avvenire.

V'è da dire, accanto alle critiche che noi per primi facciamo in questo settore, che negli ultimi mesi le condizioni del turismo sono sensibilmente migliorate, e noi abbiamo bollettini statistici del traffico turistico delle recenti festività di Natale e capodanno, e di questa primavera, che sono abbastanza soddisfacenti.

L'onorevole Natta stamane ha chiesto, pur dicendo che non può fissarsi completamente nella legge l'insieme dei criteri che formeranno il metodo di distribuzione dei fondi, di poter avere qualche assicurazione, almeno di massima, sul modo con cui queste erogazioni, secondo le diverse disposizioni della legge, verranno compiute.

Già il presidente della Commissione ha annunciato che, colmando un'effettiva lacuna della legge, specificando la rinnovata esistenza di una commissione che già dalla legge precedente era stata creata, non è più lasciata alla discrezione assoluta di un organo amministrativo il regolare l'assegnazione delle singole partite facenti capo a questa legge, ma si tratterà di una determinazione collegiale ad opera di rappresentanti di diverse amministrazioni e di diverse categorie di interessati, come del resto mi pare che lo stesso onorevole Natta aveva stamane proposto.

L'unica indicazione di massima, e impegnativa per forza di legge, che è stata fatta è quella della riserva in favore dell'Italia meridionale che, secondo la dizione normale, non soltanto di legge, ma che corrisponde ad una effettiva realtà, comprende le provincie di Frosinone e di Latina, che appartenevano alla vecchia provincia di Caserta e quindi erano sostanzialmente Italia meridionale, e l'isola d'Elba. Questa riserva contenuta nella legge ha un suo intrinseco valore. E il fatto che la Commissione l'abbia accettato, senza obiezioni, mi pare che esima dal doverla ulteriormente difendere.

Penso pertanto che i colleghi che hanno proposto estensioni — l'onorevole Capalozza per le Marche e l'onorevole Bernardinetti per Cittaducale e per altri comuni della cosiddetta zona contestata — renderebbero, credo,

un servizio a tutti gli altri colleghi se ritirassero i loro emendamenti, tenendo conto che si tratta non di aggiunte operate dalla Commissione, ma della ormai classica determinazione dell'Italia meridionale e insulare compiuta nelle nostre leggi da diversi anni.

Quanto agli ordini del giorno, quello dell'onorevole Liguori ha portato alla ribalta un problema importante non soltanto per l'Italia meridionale ma in generale per tutto il nostro patrimonio di acque curative. Il Governo lo accetta come raccomandazione, e certo il Commissariato per il turismo, nel quadro delle maggiori disponibilità che ha per l'Italia meridionale, non mancherà di tenere in considerazione quanto viene raccomandato per Castellammare di Stabia, nei limiti delle possibilità.

Analoga risposta può essere data all'onorevole Troisi per quanto attiene al suo richiamo in merito alle grotte di Castellana, la cui valorizzazione — come ho detto altra volta rispondendo ad una interrogazione — viene ad avere una maggiore importanza dal giorno in cui abbiamo perduto le grotte di Postumia. A detta dei tecnici, con cifre neppure molto grandi può essere attrezzato il complesso delle grotte di Castellana in modo tale da renderlo più attraente — avendo analoga consistenza strutturale — delle stesse grotte di Postumia.

Quanto agli emendamenti, mi riservo di esprimere il parere del Governo di volta in volta.

Dichiaro poi di accettare che la discussione degli articoli avvenga sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Liguori, ella insiste nel suo ordine del giorno?

LIGUORI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Troisi, insiste?

TROISI. Mi ritengo soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire 3 miliardi alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

« Tale somma verrà utilizzata dalla predetta Sezione per le operazioni di mutuo con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

sentite dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonché per lo sconto dei contributi diretti rateali, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399.

« I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

« L'eventuale disponibilità residua dell'anzidetta somma di lire 3 miliardi sarà destinata per gli scopi indicati nel successivo articolo 4 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natta, Bernieri, Bellucci, Gallo Elisabetta, Torretta, Ricci, Natali Ada, Bianco, Capalozza e Corbi hanno presentato il seguente emendamento, già svolto durante la discussione generale:

« Aggiungere il comma seguente:

« Il limite delle domande per usufruire dei contributi di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452, è prorogato a 90 giorni dopo la pubblicazione della presente legge ».

Qual'è il parere della Commissione?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Come prima ho fatto presente, la Commissione non può accogliere l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Natta in quanto osta la impossibilità di accertare i lavori eseguiti prima del 1946, per i quali nessuna tempestiva denuncia è stata fatta, né, conseguentemente, nessuna approvazione di progetti è avvenuta.

Inoltre, i prezzi ai quali furono eseguite le opere sono di almeno un terzo inferiori ai prezzi attuali. Cosicché, mentre per coloro che, ossequienti alla legge, ebbero a fare regolare denuncia vengono liquidate in lire attuali somme sborsate e denunciate sui prezzi di allora, coloro che fossero ammessi alla denuncia ritardata si gioverebbero dei valori attuali delle opere già eseguite, e poiché i provvedimenti di favore dei decreti del 1946 e del 1948 facevano conto dei lavori da eseguire per stabilire i contributi globali da parte dello Stato, cioè 50 milioni più successivamente altri 150 milioni, il Tesoro dovrebbe raddoppiare detti fondi. Oppure bisognerebbe ridurre le quote spettanti a coloro che in base alla legge furono ammessi al godimento. Coloro i quali, quindi,

già eseguirono opere trascurando di valersi delle disposizioni di legge e che si valsero di mezzi propri, non possono ora chiedere retroattivamente l'applicazione di disposizioni prese allo scopo di incrementare le costruzioni, perché le costruzioni sono state già effettuate.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accedo al parere della Commissione pregando l'onorevole Natta di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, insiste?

NATTA. Sì, signor Presidente,

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Natta, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la concessione:

a) di fondi integrativi, entro il limite di lire un miliardo in aumento agli stanziamenti stabiliti con l'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e devoluti successivamente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, per i soli contributi una volta tanto, previsti dall'articolo 1, n. 1, del suaccennato regio decreto legislativo n. 452.

« Gli stanziamenti di cui allo stesso regio decreto legislativo n. 452, a decorrere dall'esercizio 1957-58, saranno ridotti alla somma di lire 2.500.000, per provvedere ai pagamenti di cui all'articolo 3, n. 1, e all'articolo 19 del surrichiamato decreto legislativo;

b) di nuovi fondi, entro il limite di lire un miliardo, per contributi straordinari a favore di coloro che, entro il 10 giugno 1951, eseguano opere di interesse turistico, ivi compresi arredamenti, senza beneficiare delle provvidenze previste dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, le cui norme e modalità, per quanto non disposto con la presente legge, vengono osservate per la concessione di detti contributi.

« Per l'utilizzazione delle somme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, si osserva la norma contenuta nell'articolo 18 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

PRESIDENTE. L'onorevole Liguori ha presentato un emendamento, già svolto durante la discussione generale, del seguente tenore:

« *Alla lettera b), dopo le parole: ivi compresi arredamenti, aggiungere: costruzioni e sistemazioni di alloggi esclusivamente destinati alla ricettività turistica nei comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo* ».

Qual'è il parere della Commissione?

TOGNI, Presidente della Commissione. La Commissione prega il proponente di ritirare il suo emendamento. Comunque, deve esprimere parere contrario all'estensione di questi benefici anche ad alloggi privati i quali vengono affittati occasionalmente e che comunque non rientrano nella organizzazione degli alberghi o anche delle pensioni, cui faccio cenno anche perché in questo senso sono state questa mattina sollevate alcune eccezioni.

Quando si parla di organizzazione alberghiera ci si riferisce anche alle pensioni organizzate, che hanno delle loro possibilità, un loro impianto, una loro recettività. Ripeto, dunque, che non si può arrivare fino ad estendere i benefici alle abitazioni private.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Accogliere l'emendamento non credo sia possibile perché, tra l'altro, ciò significherebbe estendere enormemente l'ambito di applicazione di questa legge con grave scapito della sua efficienza. L'emendamento può tuttavia essere preso in considerazione come raccomandazione per eventuali possibili leggi future.

PRESIDENTE. Onorevole Liguori, mantiene il suo emendamento?

LIGUORI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.
CECCHERINI, Segretario, legge:

« Coloro che intendano chiedere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo, devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, regolare domanda, corredata dal progetto di massima delle opere stesse e dal preventivo di spesa, vistato dal competente ufficio del Genio civile.

« Per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, salva l'eccezione di cui al seguente comma, la spesa ammissibile a contributo, che deve risultare dal preventivo, è limitata a quella necessaria per il completamento delle anzidette opere. In tal caso, la domanda deve pervenire al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

« Per coloro ai quali non siano stati assegnati dall'apposito Comitato i contributi una volta tanto o rateali stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, e chiedano di rinunciare alle provvidenze anzidette, i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, possono essere concessi anche per le opere che siano state iniziate prima della presentazione di apposita domanda, alla quale può essere allegato il solo preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile. L'ammontare complessivo dei contributi che possono essere concessi a norma del presente comma, non può comunque eccedere la somma di lire 300 milioni.

« Coloro che ottengano i mutui previsti dall'articolo seguente possono chiedere i contributi di cui alla stessa lettera b) del precedente articolo, per la sola parte di spesa eccedente la somma mutuabile e non oltre l'ammontare di quella ammissibile a contributo. Ove il mutuo non venga concesso, il contributo è commisurato all'intera spesa, osservati, nei singoli casi, i limiti stabiliti nel presente articolo.

« Il Commissariato per il turismo, sentita una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natta, Bernieri, Bellucci, Gallo Elisabetta, Torretta, Ricci, Natali Ada, Bianco, Capalozza e Corbi, hanno presentato emendamenti, già svolti, del seguente tenore:

« *Sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:*

« I contributi possono essere concessi anche per le opere iniziate alla data di pubblicazione dalla presente legge, purché la do-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

manda, con allegato il preventivo di spesa vistato dal competente ufficio del Genio civile, pervenga al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ».

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Una Commissione formata con i criteri indicati nell'articolo 4 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452, e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate ».

Qual'è il parere della Commissione ?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Il primo emendamento rappresenta indubbiamente una manifestazione di buona volontà per vedere di estendere l'applicazione della legge ad altri casi che essa non prevede.

Per i motivi, tuttavia, già espressi, e per il fatto che noi dobbiamo, in certo qual modo, contenere l'applicazione della legge stessa, rinviando eventualmente gli altri casi a successivi provvedimenti sui quali vogliamo confidare, noi non possiamo esprimere parere favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

Circa il secondo emendamento la Commissione ne accetta il principio e propone che la commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 sia composta così come risulta dal seguente emendamento aggiuntivo:

« La suddetta commissione è così composta:

1°) un rappresentante del Ministero delle finanze;

2°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3°) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4°) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

5°) un rappresentante del Commissariato per il turismo;

6°) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

7°) un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

« Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del comitato stesso.

« Espletterà le funzioni di segretario del comitato un funzionario del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al 9° di gruppo A ».

Col testo proposto la Commissione viene incontro all'esigenza relativa alla composizione della commissione espressa dall'onorevole Natta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo condivide lo spirito del primo emendamento Natta: non bisogna infatti imputare come elemento per non fruire del beneficio il fatto che delle costruzioni siano già state iniziate. Però all'articolo 3 si stabilisce che per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della legge il contributo è limitato al completamento delle dette opere. Se noi lo ammettessimo per le intere opere verremmo a rendere molto meno efficiente questa legge che tende a spronare l'iniziativa privata ad opere di nuova costruzione. Poiché, quindi, in qualche modo, all'esigenza di cui si è fatto eco l'onorevole Natta, fa fronte lo stesso articolo 3, il Governo non può accogliere l'emendamento in questione.

Quanto al secondo emendamento Natta la Commissione propone che venga precisata nel disegno di legge la composizione della commissione consultiva con una formulazione che è identica a quella dell'articolo 4 del decreto 29 maggio 1946 (che è poi quella suggerita dall'onorevole Natta). Mi pare che la differenza stia in questo: la Commissione propone una composizione analoga a quella dell'altra commissione consultiva, senza che quella istituita con la legge in esame coincida con l'altra, mentre, secondo l'emendamento Natta, dovrebbe trattarsi della stessa (la primitiva) commissione consultiva.

Siccome credo che all'onorevole Natta interessi più la sostanza che la forma, ed essendo la composizione la stessa, vi sarebbe l'obiezione di un sovraccarico di lavoro su uno stesso organo. Si potrebbe arrivare ad una conciliazione con questa formula: « sentita una commissione composta analogamente a quella dell'articolo 4 del regio decreto 29 maggio 1946, ecc. ».

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

NATTA. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il Sottosegretario. Mi interessa non che la commissione sia la stessa, ma che si tratti di una commissione creata secondo i medesimi criteri della precedente.

Vi è però una differenza sostanziale, e cioè io chiedo che il potere deliberativo sia attribuito alla nuova commissione anziché al Commissario per il turismo.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento Natta si differenzia da quello della Commissione perché concede alla commissione di cui trattasi poteri deliberativi anziché consultivi.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Esatto quanto ha detto l'onorevole Presidente, ma a nostro avviso le garanzie sono già date dal fatto che ogni delibera debba essere sottoposta, sia pure in forma consultiva, a una commissione composta di persone competenti e responsabili. La decisione definitiva — secondo noi — non può che attenere al Commissario per il turismo che riepiloga in sé le responsabilità del settore. Egli si farà parte diligente presso la commissione onde prospettare le singole esigenze e dalla commissione riceverà le prescrizioni cui si atterrà come sempre avviene in questi casi. Non riteniamo opportuno che sia la commissione a decidere definitivamente e inappellabilmente.

La Commissione insiste poi nel proprio emendamento aggiuntivo, preferendo una specificazione, nella legge, della composizione dell'organo consultivo al semplice richiamo, suggerito dal Governo, alla composizione della commissione consultiva prevista dal decreto 29 maggio 1946.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Trattandosi di un potere di una Amministrazione dello Stato, non posso che rimettermi alla Camera; aggiungo che in tutti i casi analoghi, cioè quando determinate commissioni collegiali, che hanno un potere consultivo in materia di erogazione di fondi, hanno espresso un parere, i capi delle Amministrazioni dello Stato non hanno mai agito in difformità di esso.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, insiste su entrambi i suoi emendamenti?

NATTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3:

« Coloro che intendono chiedere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, regolare domanda, corredata dal progetto di massima delle opere stesse e dal preventivo di spesa, vistato dal competente ufficio del Genio civile ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Natta, non accolto dal Governo né dalla Commissione:

« Sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

« I contributi possono essere concessi anche per le opere iniziate alla data di pubblicazione della presente legge, purché la domanda, con allegato il preventivo di spesa vistato dal competente ufficio del Genio civile, pervenga al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3:

« Per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, salva l'eccezione di cui al seguente comma, la spesa ammissibile a contributo, che deve risultare dal preventivo, è limitata a quella necessaria per il completamento delle anzidette opere. In tal caso, la domanda deve pervenire al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

« Per coloro ai quali non siano stati assegnati dall'apposito Comitato i contributi una volta tanto o rateali stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, e chiedano di rinunciare alle provvidenze anzidette, i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, possono essere concessi anche per le opere che siano state iniziate prima della presentazione di apposita domanda, alla quale può essere allegato il solo preventivo di spesa, vistato dal competente ufficio del Genio civile. L'ammontare complessivo dei contributi che possono essere concessi a norma del presente comma, non può comunque eccedere la somma di lire 300 milioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

«Coloro che ottengano i mutui previsti dall'articolo seguente possono chiedere i contributi di cui alla stessa lettera b) del precedente articolo, per la sola parte di spesa eccedente la somma mutuabile e non oltre l'ammontare di quella ammissibile a contributo. Ove il mutuo non venga concesso, il contributo è commisurato all'intera spesa, osservati, nei singoli casi, i limiti stabiliti nel presente articolo».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Natta, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

«Una commissione formata con i criteri indicati nell'articolo 4 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452, e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

«Il Commissariato per il turismo, sentita una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate».

(È approvato).

Passiamo al comma aggiuntivo proposto dalla Commissione:

«La suddetta commissione è così composta:

- 1°) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 2°) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3°) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4°) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 5°) un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- 6°) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;
- 7°) un rappresentante degli albergatori, designato, a norma dell'articolo 8 del decreto

legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

«Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del comitato stesso.

«Espleterà le funzioni di segretario del comitato un funzionario del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al 9° di gruppo A».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario* legge:

«È autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di lire 3 miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi ed il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonché per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto o rateali già stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purché ne sia effettuata richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli Istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

«Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo.

«Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti dall'articolo 6 della presente legge.

«La concessione dei mutui può essere effettuata da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Liguori ha presentato un emendamento, già svolto, del seguente tenore:

«Al primo comma, dopo le parole: per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi, aggiungere: e alloggi destinati esclusi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

vamente alla ricettività turistica nei comuni dichiarati stazione di cura, soggiorno e turismo ».

Qual'è il parere della Commissione ?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Per i motivi già illustrati, preghiamo l'onorevole proponente di trasformare la sua proposta in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Liguori, insisti sull'emendamento ?

LIGUORI. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerabona, Bianco, Capalozza, Troisi, Diecidue, Calandrone, Semeraro Santo, Chiarini e Turchi, hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: costruzione ed arredamento dei nuovi alberghi, aggiungere le parole: e pensioni ».

L'onorevole Cerabona ha facoltà di svolgerlo.

CERABONA. Il presidente della Commissione ha chiarito che nell'articolo si vogliono comprendere anche le pensioni e si è quindi, in sostanza, dichiarato favorevole al mio emendamento.

Desidero sentire in proposito anche l'opinione del Governo.

Giacché le leggi è meglio chiarirle piuttosto che lasciare adito a diverse interpretazioni, io desidererei che fossero aggiunte testualmente le parole: « e pensioni », perché ciò risponde più chiaramente al concetto giuridico che si intende seguire.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Nella sostanza, parlando di alberghi, si intendono anche comprese le pensioni. Io ho voluto informarmi anche presso il Commissario per il turismo, il quale ha detto che non vi può essere al riguardo equivoco di sorta. Con l'aggiunta voluta dall'onorevole Cerabona porteremmo una innovazione terminologica. Con la dizione « alberghi » si è sempre inteso parlare sia di alberghi propriamente tali, sia di pensioni regolarmente organizzate, che abbiano determinati requisiti tecnici che ora non credo sia opportuno né possibile specificare. Se mettessimo, appunto, il termine « pensioni » potremmo creare degli equivoci perché « pensioni », nel senso corrente, qualche volta spicciolo, della parola, sono anche le camere di affitto, quelle due o tre camere che possono essere utilizzate saltuariamente. Se dovessimo includere il termine « pensioni »,

dovremmo precisarlo, delimitarlo, circoscriverlo in modo tale che indubbiamente sarebbe difficile poter trovare la terminologia esatta e completa.

Pertanto, prego l'onorevole Cerabona di essere tranquillo sulla sostanza della sua richiesta che risponde alle intenzioni del Governo e alle nostre stesse e lo invito a non voler specificare, perché diversamente non potremmo essere d'accordo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se l'onorevole Cerabona accede all'invito dell'onorevole Togni, non vi è ragione di alcuna presa di posizione nei confronti di questo problema. Se invece non accede a questo invito, penso che si possa anche includere nell'articolo le parole « e pensioni » la cui interpretazione sarà chiarita da quanto risulta dal verbale di questa discussione. Non includere un riferimento alle pensioni può avere un significato particolare, specie nei confronti dell'Italia meridionale, dove forse pochi grandi alberghi potranno essere costruiti mentre potranno esserle molte pensioni, cioè alberghi di piccola entità.

Il fatto di comprendere nominativamente le pensioni significa dar loro un « diritto di cittadinanza in proprio »; il fatto invece di comprenderle soltanto in virtù di una interpretazione estensiva potrebbe, nella pratica distribuzione di questi fondi, dare ad esse un posto di secondaria importanza.

CERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Siamo d'accordo sulla sostanza che le pensioni sono comprese in questa legge; ma, data la mia professione, io apprezzo le leggi che hanno un chiaro significato; e nel caso specifico l'inclusione proposta risponde anche al pensiero del presidente della Commissione che teme soltanto si possa sofisticare sul significato della parola. Ma noi abbiamo chiarito il senso della parola con questa discussione.

Voglio riportarmi, appunto, all'Italia meridionale, la cui situazione il rappresentante del Governo ha benissimo interpretato. Se vogliamo dare incremento al turismo, dobbiamo considerare anche piccoli paesi che possono avere, a volte, soltanto una piccola pensione.

Se vogliamo riportarci al concetto dell'albergo a tipo familiare — *pension meublée*, per usare un termine straniero — il quale è nell'intento e del Governo e della Commissione, includiamo la parola « pensioni ». Io penso che,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

dopo i chiarimenti dati, non vi potrà essere alcuna difficoltà.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. A prescindere dalle difficoltà nelle quali noi possiamo mettere l'interprete o gli interpreti della legge in quanto il termine « pensioni » è eccessivamente vago ed elastico, perché vi sono pensioni dove si dà semplicemente da mangiare, pensioni dove si dà semplicemente da dormire, pensioni di limitatissima importanza ed entità, a mio avviso, oltre a questo che rappresenta un intralcio, un equivoco nell'interpretazione e quindi nella applicazione della legge, noi rischiamo di deviare dal fine della legge stessa, quello cioè di incrementare le attrezzature recettive turistiche del Paese e non — parliamoci chiaro — la pensioncina di tre o quattro camere, di incrementare cioè quelle attrezzature che veramente valgono ad accogliere il turismo sia di classe che di massa.

Io credo che questo problema che in dettaglio viene presentato dall'onorevole Cerabona, questo problema cioè dei casi marginali, cui noi possiamo esser tutti sensibili — e certamente lo siamo — possa essere oggetto di altro provvedimento. Se si tratta, ripeto, di pensioni organizzate, è perfettamente e assolutamente inutile che noi includiamo tale dizione, giacché essa sarebbe superflua, in quanto la pensione, quando è organizzata, rientra, sotto ogni terminologia e ogni consuetudine, fra gli alberghi, perché il termine albergo è termine generico che comprende i grandi alberghi di classe e comprende anche le pensioni di non trascurabile entità.

Per questo motivo — e non già per non voler accogliere un punto di vista dell'onorevole Cerabona che noi condividiamo perfettamente nella sostanza — la Commissione prega l'onorevole Cerabona di non voler insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, insiste?

CERABONA. Io insisto, anche se non so se questa insistenza varrà a farmi ottenere una votazione favorevole: ma insisto ugualmente per una ragione di principio.

Non si può infatti dimenticare l'Italia del Sud, dove vi sono accoglienti pensioni.

Una voce a destra. Chiamatele piccoli alberghi, allora.

CERABONA. No, perché il piccolo albergo è un'altra cosa.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Noi voteremo a favore dell'emendamento Cerabona anche per ragioni di ordine tecnico, e in ciò siamo perfettamente d'accordo con l'opinione espressa dal rappresentante del Governo.

La legislazione attuale parla congiuntamente di alberghi e di pensioni e pertanto il fatto di escludere dalla dizione di questa legge le pensioni potrebbe veramente far intendere che quei locali i quali siano attrezzati non ad albergo ma a pensione, debbano andare esclusi dalle provvidenze.

Desidero, in particolare, ricordare le leggi sul blocco delle locazioni, le quali parlano continuamente di alberghi e di pensioni, appunto per escluderli dalla disciplina della comune legislazione vincolistica, dato che gli alberghi e le pensioni sono oggetto di una disciplina vincolistica speciale. E d'altra parte, contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Togni, si può far confusione con le pensioni in senso non tecnico, ma in senso comune, quelle di cui alla frase « stare a pensione », oppure con le camere in fittò...

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quelle sono locande.

CAPALOZZA ...perché questa particolare attività è regolata da leggi *ad hoc*. V'è proprio una legge sugli affittacamere che, se non erro, è del 1939: questa legge stabilisce in modo ben chiaro cosa si intende per affittacamere; e ciò che si intende per affittacamere non ha nulla a che vedere con gli alberghi e con le pensioni.

Per queste considerazioni ritengo che l'emendamento dell'onorevole Cerabona debba essere accolto. Del resto, perché non sorga neanche la più lontana ombra di confusione, si potrà fare ricorso agli atti parlamentari, ai lavori preparatori, e da questi risulterà che per pensioni si intendono non le pensioni volgari, quelle degli affittacamere, ma quelle che hanno realizzato un'attrezzatura e un'organizzazione simile, se pur più modesta, a quella degli alberghi.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Cerabona per le ragioni ottimamente esposte dall'onorevole Capalozza.

Debbo richiamare l'attenzione della Camera e della Commissione soprattutto sul

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

fatto che esistono in Italia centri di villeggiatura, centri termali di grandissima importanza turistica, che sono fondati proprio sulle piccole pensioni di poche stanze. Cito il caso, per esempio, di Ischia, di Capri stessa, di Positano, di Amalfi, di molti luoghi di villeggiatura degli Abruzzi, dove sono frequentissime le pensioni di sette od otto stanze, e che hanno appunto bisogno di qualche aiuto per poter portare il numero delle stanze a 10 o 12. E noi dobbiamo aiutare anche queste, perché queste piccole pensioni possono, molto più facilmente dei grandi complessi, attrezzarsi a tempo per l'Anno Santo, che si può dire quasi incominciato; altrimenti questa legge finisce per perdere di efficacia e per essere di aiuto soprattutto ai grandi complessi alberghieri.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Io non vorrei che di una questione tecnica e molto semplice come questa si facesse una questione sociale, una questione politica.

Siamo tutti d'accordo nel voler aiutare, se e come e quando ne avremo i mezzi anche le pensioni medie e piccole. Onorevole Consiglio, anch'io, ad esempio, sono solito frequentare Viareggio, che è uno dei centri del mio collegio dove sono stato e sto per mesi e mesi, e so benissimo che la vita di Viareggio in grandissima parte è rappresentata, per quanto attiene alla ricettività, da pensioni di questo genere. Ma scusate, egregi colleghi, vogliamo veramente deviare dal fine ben preciso e chiaro della legge?

Noi non dobbiamo fare la beneficenza ai piccoli albergatori, alle pensioncine, agli affittacamere, ecc.; noi siamo qui per dare una base turistica di grande portata, di grande ricettività, di grandi mezzi, non a piccole pensioni sparse più o meno nelle varie parti d'Italia. Noi dobbiamo dare una possibilità di attrezzatura ai luoghi di accoglienza, di ricettività notevole, che abbiamo una capienza, un'attrezzatura, una possibilità. Voi non potete pensare che questi 8 miliardi che in varie forme e per varie destinazioni sono previsti dalla legge siano sminuzzati in quote di 50 o 100 mila lire per darle ad un numero più o meno infinito, e incontrollato, di pensioncine o di pensioni medie...

CONSIGLIO. E gli alberghi di Venezia?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. ...che hanno un'utilità e un'incidenza praticamente trascurabile a questi fini. In-

fatti, il turista straniero non va certamente nella pensioncina di quattro o cinque camere in un paese più o meno sperduto nelle montagne della nostra Italia. (*Commenti all'estrema sinistra*). Scusate, il collega Consiglio si riferiva a centri di villeggiatura dove anche le pensioni modeste hanno una loro organizzazione notevole, sono iscritte all'associazione degli albergatori e rientrano, quindi, nella legge. Noi vogliamo evitare che si possa, con una estensione del termine, allargare talmente le possibilità di finanziamento e di contributo si da polverizzarle e venir meno a quello che è il fine primo della legge.

Per questi motivi la Commissione, unanime, si permette di insistere nel suo punto di vista e respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Cerabona.

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore dell'emendamento Cerabona. Ci sorprende che, a distanza di qualche minuto, l'onorevole Togni abbia detto cosa esattamente contraria a quanto detto in relazione al primo intervento dell'onorevole Cerabona; cioè: mentre in un primo momento l'onorevole Togni ha assicurato l'onorevole Cerabona che queste provvidenze sarebbero andate comunque distribuite...

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Alle pensioni.

COVELLI. ...a tutti gli alberghi, pensioni o pensioncine, nell'ultimo suo intervento ha sostenuto che, dovendo dare delle basi ad una attrezzatura notevole e robusta nell'interesse turistico, non si può provvedere alle pensioni e alle pensioncine.

E poiché l'onorevole Togni è dell'opinione che la legge contempli la possibilità di dare provvidenze a queste pensioni e pensioncine, non vedo quale ragione vi debba essere per non accogliere l'emendamento Cerabona.

A meno che — e qui l'insinuazione non colpisca né lei né altri, poiché dico questo soltanto nell'interesse dei piccoli centri e del Mezzogiorno — non vi sia dietro questa legge un programma di interesse turistico che vada a favore dell'attrezzatura dell'Italia del Nord e non del Centro e del Mezzogiorno. (*Commenti e proteste al centro*).

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Vorrei fare una proposta conciliativa al fine

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

di evitare questi equivoci (*Interruzioni e commenti*). Ho già osservato che l'atmosfera si stava riscaldando sopra una questione così semplice che dovrebbe essere chiara per tutti noi.

È inutile, onorevole Covelli, che ella voglia fare il difensore dell'Italia meridionale: lo siamo tutti come lei, e credo di non essere io inferiore a lei in questa difesa e nell'aver dimostrato di saper comprendere gli interessi dell'Italia meridionale, più e meglio di quello che ella, in concreto, abbia potuto fare fino ad oggi.

COVELLI. Respingo il suo apprezzamento. (*Commenti*).

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Ad ogni modo, siccome il concetto da noi espresso è molto chiaro, noi siamo dell'opinione di chiarirlo ancora meglio includendo, se occorre, il termine « pensioni » ma aggiungendo le parole « con vera attrezzatura alberghiera ». Il che significa ciò cui abbiamo accennato prima: cioè che quando hanno l'attrezzatura alberghiera sono alberghi.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Come spesso accade quando si dice di essere tutti d'accordo, si finisce, dopo aver discusso moltissimo, per tornare al punto di partenza. A parte la formulazione, ed io mi permetterò di suggerirne una, penso che debba esser chiaro che tutti intendiamo che questa legge vada a beneficio non solo dei grandi alberghi ma anche delle piccole attrezzature alberghiere ovunque esse siano, con beneficio prevalente per l'Italia meridionale, in quanto per essa è fissata la percentuale del 65 per cento.

L'uso della parola « pensioni » non può creare equivoci con l'altra di « locande ». Nessuno, credo, intende di dover estendere i benefici di legge alle osterie con una o due stanze. Quelle sono locande e non pensioni. Le pensioni sono piccoli alberghi che, pur potendo avere un'attrezzatura, come numero di letti, maggiore degli stessi alberghi, conservano un determinato tipo familiare e godono per questo di benefici di legge, specialmente di natura fiscale.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Togni, mi pare non esattamente giuridico dire « pensioni con vera attrezzatura alberghiera ». Direi invece più semplicemente « pensioni a tipo alberghiero ». Penso che con un emendamento di questo genere potremmo essere tutti d'accordo senza più sollevare questioni regionalistiche.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, accetta la formulazione proposta dal Governo? CERABONA. La accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Accettiamo la dizione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4, sino alle parole dopo le quali deve inserirsi l'emendamento proposto dal Governo:

« È autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di lire 3 miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'emendamento Cerabona nella formulazione proposta dal Governo e accettata tanto dalla Commissione quanto dallo stesso onorevole Cerabona: « e di pensioni a tipo alberghiero ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 4:

« ed il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonché per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto o rateali già stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purché ne sia effettuata richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo ».

« Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico-finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo ».

« Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti dall'articolo 6 della presente legge ».

« La concessione dei mutui può essere effettuata da Istituti o sezioni di credito a medio o lungo termine, eventualmente compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo ».

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli scopi indicati nel menzionato articolo o su altri immobili di proprietà del mutuatario, al quale possono essere eventualmente chieste ulteriori garanzie, come fidejussioni di Enti, Società o persone solvibili, deposito di titoli e simili.

« Per quanto non disponga diversamente la presente legge, detti mutui sono accordati in base alle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni stesse stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

« I mutui stessi devono essere autorizzati dal Commissariato per il turismo, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le opere alberghiere per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della destinazione venticinquennale stabilito dall'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e fruiscono, insieme alle altre opere di interesse turistico indicate nell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste, subordinatamente alla loro ultimazione entro il 10 giugno 1951, a meno che non trattisi di opere di particolare importanza che richiedano un più lungo periodo di tempo per la loro esecuzione, nel qual caso detto termine può essere prorogato per non oltre un biennio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il Commissariato per il turismo e gli Istituti finanziatori hanno la facoltà di esercitare gli opportuni controlli ed accertamenti sulle possibilità economiche e finanziarie dei beneficiari delle provvidenze del presente decreto, sulla utilità od importanza turistica delle opere, nonché sulla regolare esecuzione delle stesse e sulla loro corrispondenza col progetto approvato.

« Analoghe funzioni di vigilanza e controllo esercita il Ministero del tesoro per quanto concerne le possibilità economico-finanziarie dei mutuari e le gestioni speciali degli Istituti finanziatori, con particolare riguardo alla sussistenza delle prescritte garanzie, nonché al regolare recupero delle somme anticipate ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le anticipazioni delle somme di cui agli articoli 1 e 4 agli istituti indicati negli stessi articoli, la gestione e la restituzione delle somme medesime al Tesoro, nonché le condizioni relative alla concessione dei mutui e allo sconto dei contributi rateali diretti, comprese quelle di favore nei confronti dei mutuatari che non godono del contributo rateale a norma delle vigenti disposizioni, sono regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro e dal Commissariato per il turismo, con gli istituti su menzionati.

« Tali convenzioni sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il fondo speciale di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, è elevato da lire 125 milioni a lire 1 miliardo.

« Detto fondo, costituito presso la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, garantisce i mutui accordati dalla suddetta sezione fino alla data di pubblicazione della presente legge, nonché i mutui da accordarsi dalla sezione stessa e dagli altri istituti di credito, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 4 della presente legge ed in proporzione al rispettivo ammontare delle operazioni effettuate da ciascun istituto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Balduzzi, ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire l'articolo 9 con i seguenti:

« Il fondo speciale di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, resta consolidato nell'importo stabilito in detto articolo, aumentato dell'importo delle aliquote dell'imposta di soggiorno — stabilite

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

per la costituzione del fondo stesso, giusta l'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 — maturate alla data della entrata in vigore della presente legge ».

ART. 9-bis.

« A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è costituito un particolare fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire un miliardo, con prelievi annuali effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul provento della imposta di soggiorno in base alle aliquote stabilite dal regio decreto-legge 24 novembre 1948, n. 1926, ed eventuali successive modificazioni.

« Il detto fondo, da costituirsi presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, garantisce le operazioni effettuate da quest'ultima e dagli altri istituti di credito di cui all'articolo 4 della presente legge, in proporzione al rispettivo ammontare delle operazioni da ciascun istituto accordate; dovrà essere dalla Sezione impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in proprie obbligazioni od in obbligazioni emesse da istituti di credito fondiario in esercizio. Gli interessi dei titoli e delle obbligazioni nei quali il fondo è investito andranno in aumento del fondo stesso il quale, nella consistenza che risulterà a chiusura delle operazioni effettuate in base alla presente legge, sarà devoluto al Tesoro dello Stato ».

Ha facoltà di svolgerli.

BALDUZZI. Non credo di dovere spendere molte parole per illustrare l'opportunità d'una diversa formulazione dell'articolo 9 del disegno di legge in esame. Non ho che da prendere atto — del resto — delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente della Commissione. Lo stesso onorevole relatore, nella sua relazione, fa notare come sia giunto in ritardo alla Commissione il parere che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in ordine alla formulazione dell'articolo 9.

Si tratta di tener presente che vi è una sezione autonoma per il credito alberghiero, la quale risale al 1937. È una sezione che ha svolto un'attività notevole e che è destinata a continuare tale sua attività, mentre invece il disegno di legge in esame prevede una attività limitata all'esaurimento dello stanziamento di questo fondo E. R. P.

Per tale motivo ritengo che il fondo di garanzia già costituito presso la sezione

autonoma del credito alberghiero non debba confondersi col fondo di garanzia che dovrà assistere le operazioni da effettuarsi con lo stanziamento degli otto miliardi del fondo E. R. P.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. La Commissione non ha nulla da aggiungere a quanto già ho fatto presente nella mia breve relazione iniziale e cioè che concordiamo nei testi degli articoli 9 e 9-bis proposti dall'onorevole Balduzzi, i quali formulano i suggerimenti a noi indirizzati dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole ai due articoli proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dall'onorevole Balduzzi, accettato dalla Commissione e dal Governo, del quale ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9-bis proposto dall'onorevole Balduzzi, e accettato dalla Commissione e dal Governo, del quale ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il fondo di lire 3 miliardi stabilito con l'articolo 4 della presente legge, eventualmente integrato dalla disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonché il fondo di lire 1 miliardo di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e del 35 per cento per quelle dell'Italia centro-settentrionale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo le parole: Latina e Frosinone, le altre: nelle Marche ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

CAPALOZZA. Non vorrei, per aver presentato questo emendamento, essere tacciato di campanilismo. Io ho inteso di aggiungere le Marche fra le regioni che attendono di essere particolarmente favorite dalla legge in esame, anche e soprattutto perché ho voluto tenere presenti i voti che sono stati fatti in un recente convegno interregionale degli enti provinciali per il turismo delle Marche e dell'Umbria, che si è tenuto a Macerata nel settembre del 1948.

In questo convegno interregionale, al quale hanno partecipato personalità amministrative e personalità del turismo delle Marche e dell'Umbria, si è rilevata una notevole, veramente grave deficienza alberghiera nelle nostre zone, nelle nostre plaghe, e si è posta in relazione questa deficienza con la ricchezza dal punto di vista non soltanto paesistico, ma anche e soprattutto storico e monumentale delle nostre città e dei nostri paesi, tanto che proprio da questo convegno è uscito il voto, che, in corrispondenza con le celebrazioni dell'Anno Santo, venissero organizzati percorsi turistici speciali, i quali raggiungessero da Roma, Venezia attraverso l'Umbria e le Marche. Ci sono negli atti del convegno delle osservazioni e delle annotazioni molto interessanti. D'altra parte io penso che l'accoglimento del mio emendamento non potrebbe portare un danno notevole alle altre regioni, e anzi, a quelle del nord porterebbe un vantaggio, in quanto le Marche verrebbero a rientrare in quel 65 per cento destinato all'Italia meridionale, insulare, e in parte centrale, perché gli Abruzzi e Molise, la provincia di Frosinone e quella di Latina appartengono all'Italia centrale. Anche per ragioni d'ordine geografico ed etnografico, dato che specialmente la Marca meridionale è molto più vicina per caratteristiche sue proprie agli Abruzzi che non all'Italia settentrionale, io ritengo che l'emendamento possa essere accolto: e lo raccomandiamo vivamente alla Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevole Bernardinetti, Dal Canton Maria Pia ed Ermini, hanno proposto il seguente emendamento:

«Dopo la parola: Frosinone, aggiungere: nonché i comuni della provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale».

L'onorevole Bernardinetti ha facoltà di svolgerlo.

BERNARDINETTI. La ragione per cui ho presentato questo emendamento non è precisamente identica a quella svolta testé dall'onorevole Capalozza. L'ex circondario di

Cittaducale appartiene al Mezzogiorno anche per una ragione storica, come altra volta ho avuto l'onore di affermare in questa Assemblea. Esso faceva parte del regno delle Due Sicilie, e militano quindi in suo favore ragioni storiche, geografiche ed anche di contingenza, in quanto ci troviamo in luoghi del tutto abbandonati, senza alcun ausilio e senza alcun beneficio di carattere pubblico. Mi è stato fatto rilevare da un membro della Commissione che le zone per le quali chiedeva l'estensione del maggiore diritto non consentivano sfruttamento od organizzazione turistica.

Non è esatto. Dico immediatamente che nell'ex circondario rientra anzitutto il Terminillo, montagna di Roma, che voi ben conoscete e che attualmente sta prendendo un indirizzo turistico di primissimo ordine.

V'è un'altra zona, quella del Cingolano, che attualmente è stata sommersa per 800 ettari di terreno a seguito della costruzione del bacino montano omonimo. A quella popolazione è stata tolta ogni possibilità di lavoro; nel caso che potesse rientrare in queste provvidenze turistiche, quella popolazione potrebbe, in certo qual modo, essere indotta a creare fonti di lavoro in questo speciale settore turistico.

Del resto, vi sono dei precedenti. La legge 28 dicembre 1948, riguardante le opere pubbliche del Mezzogiorno, riconosce, con una espressa norma, come facente parte del Mezzogiorno l'ex circondario di Cittaducale; e l'ordine del giorno, da me presentato, circa le provvidenze nel campo agricolo per i 70 miliardi dal fondo E. R. P., fu accettato dal Governo.

Quindi, onorevoli colleghi, io penso di avere compiuto il mio dovere, chiedendovi di approvare questo emendamento, che propone l'inclusione dell'ex circondario di Cittaducale nella sfera di questo provvedimento per quanto si attiene al Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione in merito agli emendamenti presentati?

TOGNI, *Presidente della Commissione*. È certo che, quando ci troviamo di fronte a richieste avanzate con tanto garbo e sostenute con tanto calore da nostri colleghi, noi ci troviamo perplessi e spiacenti, se la tirannia delle esigenze tecniche e legislative ci costringe a prendere posizione negativa.

All'inizio di questa discussione abbiamo fatto presente come l'elemento direttivo, che è servito a identificare la zona di applicazione delle provvidenze maggiori per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

l'Italia meridionale ed insulare, sia stato esattamente quello che guidò il legislatore nello stabilire le zone dell'Italia meridionale e delle isole per la legge, prima in ordine di tempo, che ha stabilito un trattamento diverso, in relazione alle esigenze economiche delle zone depresse, fra l'Italia meridionale ed Italia settentrionale; cioè, ci siamo trovati nella necessità di mantenere immutata quella divisione e di non innovare in essa.

Pertanto, siamo spiacenti di non potere accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Capalozza, né quella avanzata dall'onorevole Bernardinetti.

Però, in questo rammarico vi è il conforto di rilevare comunque che tanto le Marche quanto il circondario di Cittaducale rientrano nella applicazione della legge per la quota riservata al resto d'Italia, anche se questa applicazione nel complesso può dare benefici minori.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La Commissione ha proposto una formula, che è quella finora usata nelle leggi per delimitare l'Italia meridionale ed insulare, con l'unica eccezione per i comuni contestati fra Rieti e l'Aquila, dell'ex circondario di Cittaducale, introdotta in una delle leggi per i lavori pubblici.

Mi pare che questa non sia la sede idonea per riaprire la discussione circa questa delimitazione, né per fare apprezzamenti di merito su esigenze turistiche particolari, quali potrebbero essere quelle espresse dall'onorevole Capalozza per un traffico intermedio fra Umbria e Veneto, via Marche, e quelle espresse dall'onorevole Bernardinetti per lo sviluppo del Terminillo come montagna di Roma. Per questi motivi, il Governo non accetta gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza mantiene il suo emendamento?

CAPALOZZA. Sono costretto a mantenerlo; chiedo scusa alla Commissione e al rappresentante del Governo. Sono terrificato dall'articolo aggiuntivo della Commissione: perciò insisto in modo particolare nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bernardinetti mantiene il suo emendamento?

BERNARDINETTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 10:

« Il fondo di lire 3 miliardi stabilito con l'articolo 4 della presente legge, eventual-

mente integrato dalla disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonché il fondo di lire 1 miliardo di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Capalozza, non accettato dalla Commissione né dal Governo;

« nelle Marche ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bernardinetti, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« nonché nei comuni della provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 10:

« e del 35 per cento per quelle dell'Italia centro-settentrionale ».

(È approvata).

La Commissione propone, a questo punto, il seguente articolo aggiuntivo:

« Per la città di Roma e le località viciniori di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli istituti di credito di cui all'articolo 4 della presente legge, possono essere autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per la concessione dei mutui in favore dei richiedenti, anche se l'ammontare di essi verrà messo a disposizione degli anzidetti istituti nei successivi esercizi finanziari in cui è prevista l'assegnazione di ulteriori fondi da prelevare su quello indicato nell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 ».

Invito l'onorevole presidente della Commissione a svolgere questo articolo aggiuntivo.

TOGNI, *Presidente della Commissione*. Il testo dell'articolo è abbastanza chiaro di per se stesso; la Commissione, d'intesa con il

Commissario per il turismo e d'intesa anche con la commissione ministeriale che ha studiato la questione della ricettività di Roma nei confronti delle esigenze del prossimo Anno Santo, ha ritenuto opportuno di evitare di far ricorso a provvedimenti eccezionali e, invece, attraverso questo articolo — che raccomanda all'approvazione della Camera — ritiene di potere in certo modo ovviare alla carenza di ricettività di Roma per il prossimo Anno Santo, consentendo la utilizzazione immediata, per quanto riguarda l'esercizio 1949-50, di una parte di quei fondi che sul Fondo lire verranno successivamente disposti per l'incremento alberghiero nei successivi anni, fino al 1952.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo è favorevole a questo articolo proposto dalla Commissione, perché esso non soltanto rispecchia una situazione di estrema e assoluta necessità, ma ha in sé due ordini di giustificazioni: in primo luogo un trattamento di favore, quando sia reso necessario dalle condizioni obiettive, fatto alla capitale di uno Stato, non è un beneficio che si fa ad una città, ma è un beneficio rivolto ad una zona che è patrimonio comune dell'intera nazione; in secondo luogo, sotto il profilo strettamente pratico, il fatto di poter mettere Roma in condizioni di avere un minimo di nuove attrezzature ricettive, in tempo utile per l'Anno Santo, ritornerà necessariamente a beneficio anche delle altre città, in quanto, altrimenti, forse notevoli nuclei di pellegrini e di turisti, che già inviano le loro prenotazioni per venire in Italia durante l'Anno Santo, non potrebbero essere accolti, per mancanza assoluta di locali atti ad ospitarli in Roma.

Non venendo in Roma, non andrebbero neppure nelle altre città italiane, e quindi si diminuirebbe l'incremento turistico non soltanto nella città di Roma, ma nell'intera nazione.

CAPALOZZA. Domando la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Non posso essere d'accordo (e parlo a nome del gruppo comunista) nell'accoglimento di questo articolo aggiuntivo per vari motivi. In primo luogo, ho dei dubbi di ordine strettamente tecnico-finanziario. Io vorrei sentire il parere, per esempio, dell'onorevole La Malfa, il quale, quando si

è parlato dei patronati scolastici, è stato così energico tutore delle esigenze del tesoro e dell'esatta osservanza delle norme che debbono presiedere a questa materia.

Ho l'impressione che qui non si possa, con una disposizione di legge, impegnare gli esercizi futuri, anche se questi esercizi finanziari siano di istituti di credito e non dello Stato, perché il denaro che viene impiegato è, in sostanza, denaro dello Stato.

Ma, a prescindere da questa considerazione di carattere pregiudiziale che ho solo avanzato per scrupolo (perché io non intendo impegnarmi in una discussione in cui non ho competenza e nella quale vorrei sentire il parere di un competente), penso che l'articolo aggiuntivo della Commissione non debba essere approvato nel merito, perché viene a sconvolgere radicalmente l'impostazione che è stata data a questa legge e le legittime aspettative di molte regioni d'Italia, anche per gli anni futuri.

Io, sostenendo il mio emendamento all'articolo 10 per comprendere le Marche fra quelle regioni che vengono a beneficiare per il 65 per cento di questo contributo, dicevo che ero «terrificato» dall'articolo aggiuntivo. Lo ripeto, perché, evidentemente, se Roma appartiene, come appartiene, a quelle zone a cui si riferisce il restante 35 per cento, Roma, per le particolari esigenze dell'Anno Santo, verrà ad assorbire completamente tutto quello che resta. Pertanto sarei stato ben lieto se la mia regione fosse stata compresa, invece, fra le altre, che debbono rientrare in quel 65 per cento, su cui Roma non può incidere. Queste telegrafiche considerazioni giustificano sufficientemente il motivo per cui noi, di questo settore della Camera, siamo nettamente contrari all'introduzione di questa norma.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento. Le considerazioni fatte dall'onorevole Capalozza hanno certamente una grande importanza per ciò che riguarda la difesa finanziaria della pubblica amministrazione; tuttavia noi dobbiamo renderci conto delle finalità di questo emendamento. Si parla dell'Anno Santo, ma bisogna anche tenere presente che il maggiore afflusso dei turisti e dei pellegrini avverrà soprattutto a Roma e nelle principali città. Ora, noi non abbiamo tanto un interesse turistico, quanto un interesse valu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

tario; noi abbiamo l'interesse, cioè, a che questi pellegrini si trattengano il maggior tempo possibile e spendano le maggiori somme possibili. Quindi, tutto ciò che si può fare per riguadagnare il tempo perduto (e qui, se mai, dovremmo deplorare che il Governo abbia preso in ritardo questi provvedimenti) sarà ben fatto.

BALDUZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDUZZI. Desidero fare una breve dichiarazione in merito a quanto ha detto l'onorevole Capalozza, che ha richiamato il disegno di legge sui patronati scolastici, disegno che comporta un problema di copertura della relativa spesa. In questo caso non ricorre la stessa questione, perché si parla di sovvenzione da concedere sulle ulteriori assegnazioni del fondo E. R. P., e quindi non si tratta di copertura, ma soltanto di anticipazione di somme che gli istituti sono autorizzati a erogare. Per queste ragioni voterò a favore dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione, accettato dal Governo, di cui ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio entro i limiti dei prelevamenti effettuati sulle disponibilità costituite nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, con gli effettivi ricavi della vendita delle merci ricevute sul piano E. R. P.

« Gli impegni da assumere per l'attuazione della presente legge dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in dipendenza dei prelevamenti come sopra effettuati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei deputati Lecciso ed altri: Ripristino al 70° anno di età del limite per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari. (453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Lecciso, Murdaca, Amatucci, Fumagalli, Foderaro, Liguori, Fassina, Balduzzi: Ripristino al 70° anno di età del limite per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità di assicurare a tutto il personale dipendente dall'amministrazione della giustizia lo stesso trattamento giuridico ed economico corrisponde a una esigenza non solo di equità ma anche di giustizia.

Attualmente tale esigenza è particolarmente sentita per i cancellieri e per i segretari giudiziari: per questo personale, a differenza delle altre categorie, il limite di età per il collocamento a riposo è ancora di 65 anni, perché, originariamente fissato a 70 anni, fu poi così ridotto, com'è noto, con i regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 745 e 14 novembre 1926, n. 1935. L'abbassamento del limite di età per il collocamento a riposo venne decretato dal fascismo con la considerazione che dovesse farsi largo ai giovani, considerazione questa che colpì, con analogo provvedimento, anche la classe dei magistrati, molti dei quali vennero pertanto dispensati dal servizio quando erano ancora in possesso di tutte le loro facoltà intellettuali e fisiche e capaci ancora di poter portare all'amministrazione della giustizia il loro prezioso contributo non solo di esperienza, ma di profonda preparazione giuridica.

E l'ingiustizia di tale provvedimento era quanto mai palese, per cui, con la legge del 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, venne ripristinato, ufficialmente, per i magistrati il limite di età di 70 anni per il loro collocamento a riposo, per quanto, con provvedimenti legislativi precedenti, il Ministro di grazia e giustizia si fosse già avvalso del sistema di trattenere in servizio coloro che avevano raggiunto i limiti di età, o di richiamare in servizio coloro che erano stati collocati a riposo, considerandoli, però, in soprannumero.

Con l'accennata legge, dunque, del 1946, il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati venne riportato a 70 anni e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

mentre — e qui è la stranezza — per l'altro personale, diciamo così, ausiliario dell'amministrazione della giustizia, come gli aiutanti di cancelleria, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri, il limite di età per il collocamento a riposo è stato riportato a 70 anni, solo per i cancellieri e i segretari giudiziari il limite di età continua a restare fermo a 65 anni, continuandosi così a perpetuare un sistema di cose che non ha alcuna giustificazione.

Ad eliminare, pertanto, tale ingiustizia e allo scopo di assicurare un equo trattamento giuridico ed economico a tutto il personale dipendente dall'amministrazione giudiziaria, l'onorevole Lecciso, insieme a me ed altri, con la proposta di legge che è ora sottoposta al nostro esame, ha cercato di sanare tale situazione, per cui questo progetto di legge — io penso — non potrà non trovare il pieno consenso da parte di tutti i settori della Camera.

All'attuazione di tale principio di giustizia, come era prevedibile, non sono mancate delle opposizioni da parte dei cancellieri e dei segretari giudiziari che, essendo più giovani, vedono nel ripristino del limite di età di 70 anni un ostacolo alla loro carriera, in quanto assumono che, nel primo quinquennio di applicazione della legge in esame, non vi sarebbero più promozioni.

Ed è questo il motivo fondamentale che è stato esposto ed anche svolto in un lungo promemoria che credo sia stato inviato, oltre che a me, anche a tutti gli altri egregi componenti della III Commissione. In tale promemoria si sostiene appunto l'arresto della carriera e delle promozioni relative, a causa del ripristino del limite di età di cui si tratta.

Io ho letto attentamente le osservazioni che sono state fatte da un certo comitato promotore, a firma del signor Italo Pisani, cancelliere della pretura di Roma, e ho voluto esaminare queste osservazioni con tutta l'attenzione; ma, in verità, in tutta coscienza e franchezza, debbo dichiarare alla Camera che nessuna di quelle ragioni addotte mi è sembrata seria ed apprezzabile e tale che possa — quanto meno — indurre a soprassedere alla presente legge.

Basterebbe, onorevoli colleghi, una considerazione preliminare, la quale fa cadere senz'altro tutte queste opposizioni: ed io mi rivolgo in particolare a quei colleghi che in quest'aula potessero essere contrari a questo disegno di legge, perché mi ascoltino con benevolenza.

Ho esteso l'indagine anche al ruolo di anzianità dei cancellieri e al ruolo di anzianità

dei segretari giudiziari, al fine di rendermi conto della situazione in cui i più giovani verrebbero a trovarsi a cagione del fatto che i loro colleghi più anziani, solo al settantesimo anno di età vengano collocati a riposo. La considerazione preliminare, che dovrebbe far cadere qualunque opposizione, è che anche i giovani o i meno anziani si avvantaggeranno della presente legge, in quanto, un giorno anch'essi raggiungeranno il 70° anno di età.

Ma, a parte ciò, per dimostrare quanto infondata sia la preoccupazione dei cancellieri e dei segretari giudiziari più giovani, che scorgono nella presente legge un ostacolo alla loro carriera e quindi alla promozione, basta osservare che l'articolo 3 della proposta di legge estende il beneficio del collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età agli attuali mantenuti in servizio, i quali sono in ruolo in virtù della legge 28 gennaio 1943, n. 5, in relazione all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1948, n. 1520; e tali cancellieri e segretari giudiziari, trattenuti in servizio, raggiungeranno i 70 anni di età gradualmente entro il quinquennio e lasceranno, quindi, vacanti i loro posti in ruolo, che annualmente potranno essere messi a concorso per le promozioni.

A rendere più evidente quanto esposto, ho voluto consultare, come dicevo, l'elenco dei cancellieri e dei segretari in relazione al ruolo; e, date le vacanze determinate dal raggiungimento del 70° anno di età, cumulate con quelle per decesso, per collocamento a riposo per domanda e per altre cause, si può onestamente, anzi, dico restrittivamente raggiungere la seguente previsione: coloro che raggiungono il 70° anno di età nel 1949, perché nati nel 1879, sono ventinove del grado VII e nove del grado VIII. Ora, è chiaro che questi ventinove del grado VII, i quali per il raggiungimento del limite di età, cioè, per compimento del 70° anno di età, saranno collocati a riposo, renderanno vacanti altrettanti posti e dovranno essere sostituiti da coloro che occupano il grado inferiore.

Del resto, questa non è una mia affermazione inattendibile, perché la percentuale normale calcolata dal Ministero di giustizia di coloro che possono essere collocati a riposo a domanda per morte o per malattia, è del 22 per cento. E allora noi abbiamo esattamente, onorevole Ministro, queste cifre: cioè, come ho detto, nel 1949 abbiamo 29 cancellieri di grado VII e nove di grado VIII che raggiungono il 70° anno di età, mentre nel 1950, perché nati nel 1880, ne avremo 24 nel grado VII e 12 nel grado VIII, per modo che noi ab-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

biamo complessivamente una percentuale di 525 cancellieri per tutto il quinquennio, i quali, collocati a riposo, renderebbero senza altro vacanti i posti.

Ma v'è un'altra considerazione da fare: per le promozioni in corso, poi, si ha un eccesso, per cui i già mantenuti in servizio vengono dimessi senza attendere il 31 dicembre 1949 per integrare le nuove vacanze. E i concorsi di ingresso in carriera non saranno impediti, perché resteranno nell'organico circa 700 posti.

Il cosiddetto comitato promotore fa un'altra eccezione: dice che con la proposta di legge Lecciso si va contro il pensiero proprio dei cancellieri e dei segretari giudiziari, i quali nel 1923, allorché chiesero l'abbassamento del limite di età, ritenevano che i cancellieri che avessero superato il 65° anno di età fossero addirittura inadonei all'esercizio delle funzioni ad essi demandate.

E qui potrei richiamare le parole che nel 1923 diceva il segretario nazionale dell'associazione. Egli si esprimeva testualmente così: « per disimpegnare la speciale funzione del cancelliere occorre una certa dose di vigoria fisica, nonché di elasticità personale, che manca in genere a chi sia inoltrato nell'età ». Lo stile, indiscutibilmente, era intonato ai tempi!

Per esercitare le normali funzioni proprie dei cancellieri e dei segretari giudiziari, in altri termini, veniva richiesta non la capacità tecnica, non la competenza in un determinato settore dell'attività della pubblica amministrazione, ma si richiedeva invece quella vigoria fisica, quella elasticità personale quasi che in luogo di avere personale capace, pieno di zelo e di sacrificio fossero da preferirsi i campioni di atletica leggera!

Credo che il richiamo fatto proprio dagli oppositori della presente legge sia fuori luogo. Tutti sappiamo con quanta libertà democratica questi voti o queste dichiarazioni, fatte dal segretario generale dell'associazione dei cancellieri e dei segretari giudiziari nel 1923, venissero espresse dai rappresentanti delle varie associazioni di categoria dell'ordinamento corporativo fascista.

Ma quello che conta è un'altra osservazione, ed è precisamente questa: nel 1946 la legge sulle garantige della magistratura ha elevato il limite di età per il collocamento a riposo a 70 anni dei magistrati. Sarebbe effettivamente strano che per funzionari i quali sono legati, nell'altissimo esercizio della loro attività, ad una funzione piena di responsa-

bilità e di delicatezza non sorga alcuna opposizione, mentre, invece, l'opposizione dovrebbe sorgere nei riguardi dei cancellieri e dei segretari giudiziari, i quali, indiscutibilmente, assolvono compiti di natura ben diversa, per quanto importanti.

Allora, onorevoli colleghi, io credo che noi non dovremmo molto dilungarci in questa discussione, in quanto la relazione che accompagna la proposta di legge in esame è esauriente e contiene anche dei dati per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai cancellieri e dai segretari giudiziari per le mancate o ritardate promozioni.

Noi, invece, dobbiamo riconoscere — come è detto nel promemoria da me poco fa citato — che le condizioni in cui si trovano gli uffici di cancelleria e di segretariato, per la mole di lavoro derivante dalle accresciute esigenze dell'Amministrazione giudiziaria, sono quanto mai serie, e che per l'espletamento di tale lavoro occorre una particolare capacità ed una solida preparazione.

Ed è proprio per questo che io, onorevoli colleghi, vi dico: restituendo ai cancellieri ed ai segretari giudiziari quelle garanzie di cui furono ingiustamente privati, al pari di altri funzionari dell'ordinamento giudiziario e per i quali varie leggi hanno provveduto a sanare questa ingiustizia, noi, oltre ad assolvere una esigenza quanto mai equa e giusta, conserveremo all'amministrazione della giustizia, a questa branca fondamentale dell'attività della pubblica amministrazione, funzionari che si sono distinti per zelo, per capacità, per probità e, soprattutto, per indefettibile attaccamento al proprio dovere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho certamente alcun motivo per non trovarmi d'accordo con quello che è stato testè detto dall'onorevole Amatucci. Desidero soltanto porre in evidenza la mia perplessità di fronte alla richiesta di aumento dei limiti di età per i funzionari delle cancellerie e segreterie, per vari ordini di motivi, che possono essere riassunti sostanzialmente in due.

Il primo è un motivo di carattere generale, e non ha certo la sua giustificazione nella necessità che questi funzionari siano « vigorosi ed elastici », come ci è stato ricordato poc'anzi e come sembra che dicesse qualche gerarca fascista; ma soltanto nel fatto che io ritengo che un uomo che abbia lavorato per tanti anni abbia il diritto, il pieno di-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

ritto di godere in tranquillità gli ultimi anni della sua vita, e speriamo che siano molti.

Il secondo motivo, che mi ha posto in perplessità già dinanzi alla Commissione, e che ora mi si ripropone nella stessa perplessità in Assemblea, riguarda l'ingresso dei giovani funzionari, i quali giustamente premono alle porte della carriera e sono notevolmente preoccupati di questa remora che viene ad essi minacciata.

Noi abbiamo ricevuto delle proteste da parte dei cancellieri di varie circoscrizioni di corti d'appello. Ne ho qui, ad esempio, per la provincia di Forlì, la provincia di Belluno, la provincia di Pesaro; e, se ben ricordo, è stato proprio l'onorevole Calamandrei che, in seno alla Commissione, ha ricordato il voto della corte d'appello, mi sembra, di Torino, dove su 362 iscritti hanno votato contro la proposta 260 e a favore soltanto 61.

Di fronte a queste considerazioni, però, io mi rendo conto come porre questi funzionari, che hanno tanto meritato dello Stato, che hanno dato il meglio di se stessi per la regolare amministrazione della giustizia, porre questi funzionari nell'obbligo di andare in pensione a 65 anni, con degli assegni di fame, sarebbe veramente una cattiva azione. Ed io non mi sento di dare il mio voto ad una cattiva azione.

Pertanto, ho cercato di trovare una strada intermedia, che possa conciliare le esigenze dei giovani e quelle dei non più giovani. Ho cioè proposto, con un mio emendamento, che i funzionari di cancelleria e i funzionari di segreteria che abbiano compiuto i 65 anni di età siano considerati fuori ruolo, lasciando vacanti altrettanti posti nel grado iniziale.

Penso, ripeto, che se venisse accolto questo emendamento potranno essere soddisfatte tanto le esigenze dei cancellieri e dei funzionari di segreteria giovani, quanto quelle dei cancellieri e segretari giudiziari meno giovani.

D'altra parte, alcuni di questi ordini del giorno, alcuni di questi messaggi che abbiamo ricevuto dicono sostanzialmente questo. Ed io ho avuto la buona sorpresa di vedere come anche il Governo sia sostanzialmente d'accordo con questa mia impostazione, perché trovo nel documento n. 1 degli emendamenti che ci è stato testé consegnato, che il Governo stesso propone qualche cosa che, in concreto, corrisponde a quanto io ho proposto.

Mi sembra che l'unica differenza sia questa: che, mentre io propongo che i funzionari di segreteria e cancellieri che abbiano compiuto

il 65° anno di età siano considerati fuori ruolo e non pongo limiti di tempo a questa disposizione, il Governo — invece — pone un limite di cinque anni.

Dico subito (e non mi ripeterò nella discussione dei singoli emendamenti) che, se il Governo intenderà di mantenere la sua dizione, io non avrò difficoltà ad accedere a quello che è il desiderio del Ministro guardasigilli; con che io vorrei insistere — se il Ministro guardasigilli consente — perché egli si compiaccia di consentire alla mia dizione. Se, invece, questo non sia ritenuto possibile, ben volentieri aderirò all'opinione e alla impostazione del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace di dover dichiarare che sono contrario al disegno di legge in questione, pur essendo favorevole all'emendamento proposto dal collega onorevole Capalozza.

La relazione che accompagna e suffraga il disegno di legge in oggetto non mi sembra fondata. Si afferma in essa, anzi si premette che « le leggi sulle pensioni, di cui al testo unico approvato dal regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, stabiliscono un diritto dell'impiegato ad essere collocato a riposo e a conseguire la pensione oltrepassati determinati limiti di età ovvero compiuti determinati anni di servizio ». E si aggiunge: « La legge sulle cancellerie e segreterie 18 luglio 1907, n. 512, derogò a tale sistema, dettando che i funzionari i quali avessero compiuto 70 anni di età erano collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termine di legge ».

Siamo perfettamente d'accordo che questa legge speciale del 18 luglio 1907 costituisca una deroga alla legge fondamentale sul collocamento in pensione; ma la contraddizione nasce subito dopo, quando nella relazione si dice: « Tale regolamentazione fu però del tutto violata con l'articolo 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e con l'articolo 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935: secondo tali disposizioni, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono collocati a riposo d'ufficio al 70° anno di età ovvero dopo 40 anni di servizio se abbiano compiuto 65 anni di età ».

Come si evince chiaramente da queste due disposizioni, si tornò, con le medesime, ai concetti fondamentali stabiliti nella legge organica del 21 febbraio 1895 circa il collo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

camento in pensione dei funzionari dello Stato in genere.

Quindi, nella relazione malamente si assume che queste due disposizioni — quella del 1924 e quella del 1926 — costituiscono una deroga.

Niente affatto! Queste disposizioni non fanno che far rientrare la materia speciale in quella generale, da cui era esorbitata proprio con quel decreto del 18 luglio 1907. Al disegno di legge in questione si dà, dunque, una impostazione in diritto, per quanto riguarda la genesi, i precedenti legislativi, che, a parer mio, è del tutto errata.

Siamo perfettamente d'accordo che la sorte di questi funzionari, ai quali va tutto il nostro riconoscimento per il lodevole servizio da essi prestato e che tutt'ora prestano, sia una sorte veramente miserevole, costretti come sono ad andare in pensione con un trattamento economico addirittura pietoso. Non dobbiamo però violare i diritti acquisiti da quei giovani i quali hanno partecipato a dei concorsi quando imperavano queste norme di cui oggi voi chiedete l'abrogazione.

Si è parlato dal collega ed amico Amatucci di quel requisito di « elasticità » fisica, oltreché mentale, richiesto a suo tempo da coloro che nel 1923-24 si fecero solleciti di questa deroga alle disposizioni generali per il collocamento in pensione dei funzionari dello Stato. Ma faccio osservare al collega Amatucci che quei tali funzionari, segretari e cancellieri giudiziari, che allora si fecero promotori di quella richiesta ridicola sono forse quelli stessi che oggi invocano che il limite sia elevato ai 70 anni di età! Non possono essere, certo, i giovani, perché allora o non erano nati o erano nati da poco. Quindi un'osservazione, un rimprovero di questo genere non li dovete fare ai giovani; li dovete fare proprio agli anziani! Ma vi sono ragioni di giustizia sostanziale che militano contro questa proposta di legge. Voi dite: sono 526 cancellieri che verrebbero trattenuti in servizio. Ma io vi domando: quanti cancellieri e segretari delle procure non possono oggi conseguire quei posti cui hanno diritto, anche da anni, di cancelliere capo rispettivamente e segretario capo, proprio perché vi sono alcuni di questi ottimi elementi anziani trattenuti in servizio con le stesse funzioni, ancora, di cancelliere capo e segretario capo? Vi posso citare dei casi.

Una voce al centro. Cosa vuol dire?

PAOLUCCI. Come, cosa vuol dire? Vi sono dei funzionari che hanno acquistato da due o tre anni il diritto di essere promossi

al grado di cancelliere capo e non possono occupare quei posti in quanto li detengono cancellieri capo trattenuti in servizio proprio in virtù della legge che noi votammo l'anno scorso! Sono inconvenienti che tutti i giorni capitano sotto i nostri occhi, cari colleghi! Noi possiamo fare un trattamento di favore e di riconoscenza verso questi vecchi funzionari, ma non vogliamo che si ledano gli interessi e i diritti degli altri. Osserviamo e rispettiamo il principio del *neminem laedere!* Perciò l'emendamento proposto può essere senz'altro accolto. V'è altro da osservare: il principio della necessità dello sfollamento del personale dell'amministrazione dello Stato, tanto sostenuto dal Governo, voi con questo disegno di legge lo calpestate, lo ferite nel suo concetto fondamentale!

QUARELLO. Allora, lasciamoli tutti!

PAOLUCCI. Non dite questo. Io vi dico: se non volete mandarli sul lastrico con le pensioni che oggi hanno, collocatevi fuori ruolo fino al compimento del 70° anno di età, ma non che ledano, costoro, gli interessi e i diritti acquisiti dagli altri sotto l'imperio delle disposizioni che erano allora in vigore!

Col vostro progetto, poi, ed in ogni caso vengono bloccate le promozioni per cinque e più anni, come giustamente si osserva in in quel memoriale presentato da non so quale associazione di giovani cancellieri. Per queste ragioni mi oppongo al disegno di legge in questione, ripetendo che sono invece favorevole all'emendamento Capalozza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge ha incontrato il favore unanime della Commissione competente. Con questo io non accuso di contraddizione il buon amico onorevole Paolucci, che di tale Commissione fa parte. Caso mai si potrà dire che egli non è stato presente tutte le volte che si è discussa questa proposta di legge, che è mancato a qualche riunione della Commissione. Ma, in questo, nessuno di noi è senza peccato...

CAPALOZZA. Questo non vale per me, perché mi sono astenuto, dichiarando appunto che volevo rimanere libero di discutere in aula.

TARGETTI. A parer mio, con questa legge si rende giustizia ad una parte notevole di benemeriti cancellieri e segretari giudiziari e si fa l'interesse dell'amministrazione della giustizia, che rappresenta uno dei più importanti, dei più delicati fra i servizi dello Stato, se non si vuol dire il più delicato, per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

non fare graduatorie. Le osservazioni fatte in senso contrario dall'onorevole Paolucci non mi sembrano giuste. Egli ha creduto di trovare una contraddizione nella relazione Lecciso fra il richiamo alla legge del 1895 sulle pensioni e il trattamento fatto poi, con la legge del 1907, ai funzionari delle cancellerie ed ai segretari giudiziari, quanto al collocamento a riposo. Che questa contraddizione non esista provvederà a dimostrarlo lo stesso diligentissimo relatore, l'onorevole Lecciso, che fu anche, con altri colleghi, il proponente della legge.

A parte il mio vecchio convincimento, che può sembrare a qualcuno un po' esagerato, ma al quale io rimango attaccato, che cioè, quando si modificano disposizioni della legislazione fascista, novantanove volte su cento si correggono degli errori e si fa cosa saggia, giacché la legislazione fascista era ispirata a dei concetti che non avevano niente a che fare con l'interesse dei servizi a cui le varie disposizioni si riferivano, va tenuto presente quello che il relatore ha ricordato, e cioè che con questa proposta di legge noi non facciamo alcuna ardita innovazione; non facciamo altro che tornare al sistema delle pensioni che è stato in vigore dal 1907 fino alla legislazione fascista, cioè sino ai decreti-legge del 1924 e del 1926. Fino a quando, cioè, con tali decreti, non si attribuisce, ingiustamente, allo Stato il diritto di collocare a riposo quei funzionari che avessero raggiunto i 40 anni di servizio, anche se avessero raggiunto soltanto l'età di 65 anni. Così si venne, vorrei dire, a punire la loro fedeltà, la loro diligenza, la loro attività, mandandoli a casa prima del tempo. Ed andare a casa, caro amico Paolucci, vuol dire andare incontro alla quiete, sì, ma alla triste quiete della miseria, alla quale è preferibile il lavoro, un po' meno povero. Non bisogna dimenticare le condizioni in cui si trovano i pensionati.

Perché tutti gli impiegati dello Stato hanno terrore della quiescenza? Non perché siano animati da un fuoco inestinguibile di attività, in modo da pensare con tristezza al giorno in cui potranno riposare (questo non sarebbe umano), ma perché pensano con tristezza al giorno nel quale guadagneranno ancora di meno di quel poco che possono guadagnare continuando a lavorare. A parte questo, la Commissione è stata favorevole alla presente proposta di legge anche nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, che farebbe una grande perdita, eliminando, avanti tempo, tanti provetti funzionari.

Non sarò io a disconoscere che i maggiori titoli di studio, di cui è provvista la massima parte dei giovani funzionari delle cancellerie e delle segreterie, non sia un requisito molto apprezzabile e tale da costituire una seria garanzia della loro competenza. Ma io voglio far presente a tutti i colleghi — è inutile che lo faccia presente ai colleghi che esercitano la mia stessa professione — che i vecchi funzionari, che non avevano che il minimo dei titoli per accedere a quella carriera, hanno reso e continuano a rendere all'amministrazione della giustizia dei servizi di grande valore. Hanno fatto una vita di sacrificio, hanno attraversato periodi non di scarso guadagno, ma di assoluta indigenza, di miseria, dignitosamente sopportate, e sono stati i migliori coadiutori dell'opera della giustizia. Tutti i magistrati, come tutti gli avvocati, non esitano a riconoscerlo.

Vi è anche una questione psicologica — e queste mie parole non devono essere interpretate in un senso contrario alla stima ed alla simpatia che io ho e che si deve avere per tanti giovani cancellieri — ma il giovane spesso è diventato cancelliere o segretario per necessità di vita. Con un senso di adattamento che gli fa onore, non trovandosi ancora nella possibilità di esercitare la professione, verso la quale sono rivolte tutte le sue aspirazioni, o, come accade nella maggior parte dei casi, costretto a guadagnarsi il pane prima di aver compiuto i suoi studi, il giovane batte alle porte dell'amministrazione giudiziaria e vi entra con un particolare stato d'animo, che, certamente, non gli impedisce di compiere benissimo il suo dovere, ma non lo spinge, il più delle volte, ad appassionarsi ad una funzione che egli si augura transitoria. L'ufficio è per lui un posto di passaggio. La sua mèta è un'altra. Ed ha bene il diritto di aspirarvi, ma è anche naturale che un sentimento diverso animi il cancelliere che non aveva altra ambizione se non quella di farsi onore in quell'ufficio nel quale avrebbe percorso, ed ora ha percorso, tutta la sua vita. Il suo pensiero non può essere stato rivolto ad altre mète, né la sua volontà alla conquista di altre posizioni.

Ecco perché tanti umili funzionari, dalle preture alla cassazione, hanno prestato e prestano un'opera preziosa, tanto da esser considerati dei pilastri dell'amministrazione della giustizia. Ora non si tratta di far loro un trattamento di favore, o egregi colleghi. Si tratta semplicemente di decidere che questi cancellieri e segretari giudiziari vanno in pensione quando ci vanno i magistrati ed i

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

professori, e non prima. Perché si deve dire che ragioni fisiologiche o persino filosofiche — non so cos'altro potete andare a pescare per giustificare l'opposizione alla nostra proposta — permettono che il professore possa esercitare degnamente la sua funzione fino all'età di settant'anni, mentre il povero cancelliere di pretura o di tribunale, quando è arrivato a sessantacinque anni, deve andarsene a casa, perché si presume che non sia più in condizioni di prestare un'opera utile? L'ostacolo che si dice verrebbe creato da queste disposizioni di legge alla carriera degli altri funzionari, il blocco delle promozioni, sarebbe interamente eliminato con l'approvazione dell'emendamento Capalozza, come pure da quello presentato dal Governo, che lo assorbe. In questo vi è in più la frase relativa alle piante organiche degli uffici.

Onorevole Ministro, a costo di passare da ignorante in questa materia, debbo dir la verità: io non comprendo bene il significato di queste parole, per me un po' oscure. Senza fare delle ipotesi per lei poco rispettose, non so se lei stesso, onorevole Ministro, è in condizioni di chiarire alla Camera con grande precisione il significato di questa frase: « in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici », cioè in soprannumero anche alle piante organiche degli uffici. Ebbene, le parole di cui non si coglie il senso sono sempre pericolose ed è meglio farne a meno, perché attraverso una interpretazione burocratica chissà cosa può venirne fuori. Per ciò, prima di votare quell'aggiunta, ci voglio rifletter sopra ed assicurarmi da ogni pericolo.

Penso che quelle parole possano avere la conseguenza che da sola basterebbe a farmi essere contrario decisamente a quest'aggiunta: che si mantengano in servizio questi funzionari, ma che però si tolgono dagli uffici che ricoprono.

Forse il recondito pensiero di coloro che hanno suggerito questa formula sibillina potrebbe essere questo. Ma a questo io sono decisamente contrario, e non per l'interesse di questi funzionari, ma per l'interesse della giustizia. Si verrebbe a smantellare all'improvviso molti uffici, sostituendo molti segretari capi e cancellieri capi di sperimentata capacità, di lunga esperienza. Si renderebbe un pessimo servizio all'amministrazione della giustizia, che lei stesso, onorevole Ministro, sa che attraversa un periodo pieno di difficoltà e — diciamolo pure — pieno di incognite.

Sarebbe questa un'operazione chirurgica da nessuna ragione giustificata e per molte ragioni da considerarsi pericolosa. È bene che questi provetti funzionari rimangano ancora al loro posto e continuino ad occuparlo utilmente e degnamente. Sicché, per farmi aderire all'emendamento proposto dal Governo, bisognerebbe se ne resecasse questa ultima parte. A questo mira l'emendamento da me presentato. Però devo confessarvi che, a parte ciò, io ho qualche dubbio che la proposta del Ministro sia mantenuta. Mi fa nascere questo dubbio la presenza dell'onorevole Cifaldi, che mi piace poco, in quanto il nostro egregio collega rappresenta il Ministero del tesoro e non viene certo a facilitare l'approvazione di alcun disegno di legge che possa importare un aumento o anche soltanto il pericolo di un aumento di spesa! (*Si ride*).

Ma, onorevoli colleghi, sarebbe titolo di onore per il Governo: potrei usare una forma laudativa, e dire: « un altro titolo di onore »; potrei adoperare una formula da oppositore fazioso, e dire: « uno dei pochi titoli di onore ». La forma non conta, conta la sostanza.

Volevo dire: se voi del Governo, per l'applicazione di questo disegno di legge, vi trovaste a spendere qualche soldo di più per l'amministrazione della giustizia, segnereste questo giorno come uno dei più o meno rari, secondo come si apprezza l'opera vostra, in cui avrete fatto un'opera buona per lo Stato e per la collettività. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LECCISO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo la difesa brillante che l'onorevole Targetti ha fatto di questa proposta di legge io avrei poco da aggiungere.

Desidero tuttavia affermare che prima di questo momento non si erano presentati oppositori. Io non ho avuto conoscenza neppure del promemoria di cui si è parlato; ho avuto soltanto conoscenza di una istanza che al Governo è stata proposta, per il ripristino a 70 anni dei limiti di età ai fini del collocamento a riposo. Questa istanza, onorevoli colleghi, è stata firmata dai cancellieri capi e segretari capi dirigenti delle corti di appello di Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trento, Trieste, Ve-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

nezia, e da 49 funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

E come lo stesso onorevole Targetti ha messo in rilievo, la vostra Commissione, quasi all'unanimità e con l'astensione soltanto di 3 onorevoli colleghi, accettò questa proposta di legge. Quali ne sono le finalità? Queste sono state riassunte nelle due relazioni, e che ora ribadisco sintetizzandole così: restituire i funzionari delle cancelleria e i segretari giudiziari nelle condizioni in cui essi erano prima che i loro diritti fossero violati. L'onorevole Paolucci ha creduto di affermare che con la legge del 1926 si sarebbe ritornati all'impostazione della legge sulle pensioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. Ma l'onorevole Paolucci mi permetta di dissentire dalla sua opinione, perocché la legge sulle pensioni, all'articolo 1, dispone un diritto per i funzionari ad essere collocati a riposo e conseguire la pensione ove ricorrano quei determinati estremi, e cioè che abbiano compiuto quarant'anni di servizio o il sessantacinquesimo anno di età ecc., mentre l'articolo 4 della stessa legge disciplina l'esercizio di una facoltà da parte del Governo. Il Governo potrà, cioè, salvo l'osservanza delle leggi relative alla inamovibilità, collocare di ufficio a riposo l'impiegato che ne abbia il diritto, ancorché non ne faccia domanda. Ecco la distinzione.

Con la legge del 18 luglio 1907 si stabilì che i funzionari che hanno compiuto il settantesimo anno di età, sono collocati a riposo di ufficio; cosicché i funzionari che sono entrati in carriera successivamente a quella data, si sono avvalsi di questa legge, che stabiliva per tutti il collocamento in pensione all'età di 70 anni.

L'articolo 10 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1935, neppure innovò o abolì questa disposizione e statui: «i funzionari delle cancellerie giudiziarie sono collocati a riposo di ufficio a settanta anni». Aggiunse però: «ovvero dopo 40 anni di servizio, se abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età».

Noi abbiamo voluto con la nostra proposta di legge stabilire una eguaglianza di trattamento, non soltanto nei confronti dei magistrati, considerando che i cancellieri sono appunto dei collaboratori importanti della giustizia, come ha detto l'onorevole Targetti, ma anche considerando che gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo quando abbiano compiuto il settantesimo anno di età, e che anche gli uscieri giudiziari sono collocati a riposo a 70 anni, a norma dell'ar-

ticolo 503. Gli aiutanti di cancelleria si avvalgono invece delle leggi sulle pensioni, per cui possono esercitare le loro funzioni anche dopo il settantesimo anno di età. Ecco quindi la necessità di una uniformità di trattamento, essendo giusto che i cancellieri non siano collocati a riposo fino a quando possano rendere utili servizi all'amministrazione della giustizia.

Ma bisogna tener conto delle condizioni attuali dei servizi dell'amministrazione giudiziaria: una delle ragioni per cui il codice di procedura civile non ebbe successo è da attribuire appunto alla deficienza di attrezzatura e alla mancanza di cancellieri, il che è stato messo in rilievo nella discussione del bilancio in questa sede e al Senato, e quando si è discusso delle modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile; cosicché appare davvero incongruente che al tempo stesso in cui noi ci apprestiamo ad apportare delle modifiche al codice di procedura civile, e a prendere in considerazione una proposta di legge di iniziativa dei senatori Cosattini, Nobili ed altri, in cui, appunto per queste deficienze, viene data al presidente della corte d'appello la facoltà di disporre per l'assunzione di personale avventizio necessario alle cancellerie ecc., consentiamo che siano mandati in pensione i trattenuti. La questione importante, che a noi interessa in questo momento, è appunto quella dei trattenuti.

Come gli onorevoli colleghi sanno, con la legge del 28 gennaio 1943 venne sospeso il collocamento a riposo d'ufficio del personale giudiziario; il Ministro di grazia e giustizia ebbe attribuita la facoltà di trattenere in servizio non oltre il 31 dicembre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra i magistrati di grado gerarchico non inferiore al V e i funzionari delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.

È da tener presente, onorevole Ministro, che questi funzionari rimasero in ruolo, perché la legge mise fuori ruolo soltanto coloro i quali venivano contemporaneamente promossi. E la legge, che successivamente noi abbiamo approvato, del 27 dicembre 1948 n. 1520 estendeva questa facoltà al Ministro fino al 31 dicembre di questo anno, affermando: «La posizione giuridica ed economica dei magistrati, dei cancellieri e dei segretari mantenuti in funzione, continua ad essere regolata ad ogni effetto dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943 n. 33». Sicché questi funzionari sono in ruolo. Da tutti si riconosce che sono funzionari esperti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

ed hanno un grado di maturità, che sono collaboratori della giustizia: dobbiamo quindi fare in modo che essi rimangano nelle loro funzioni.

Ma si dice: vi è un ostacolo per le promozioni.

L'onorevole Amatucci ha già dimostrato come nessun blocco per le promozioni vi sia. Vi ha letto una certa tabella sulla quale non insisto. Desidero soltanto affermare che questa legge non ostacola le promozioni in corso, se queste corrispondono ad altrettante reali vacanze per collocamenti a riposo, decessi, ecc., verificatisi nei periodi annuali a cui le promozioni si riferiscono.

I trattenuti, che sono in numero di 287 alla fine di quest'anno, sono in ruolo, come ho detto, per la legge 28 gennaio 1943, n. 33 e per la legge 27 dicembre 1948, n. 1520. La decorrenza giuridica delle promozioni deve essere calcolata dal 1° gennaio 1949 in forza dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, perocché questa legge espressamente stabiliva: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Desidero aggiungere che nei gradi VII e VIII vi sono 1374 posti su un organico di 4973 funzionari e vi sono 735 vacanze. Ed allora, onorevoli colleghi, se vi sono queste ragioni di giustizia e di eguaglianza di trattamento per tutti i funzionari; se vi sono le esigenze cui ho fatto cenno, io credo che questa proposta di legge, approvata all'unanimità dalla Commissione, sarà anche approvata dalla Camera.

E mi piace concludere riportando ciò che un giornale *Il Diritto*, che è l'organo giudiziario forense di Palermo, ha affermato a proposito di questa proposta di legge: « Essa permetterà ad esperti e provetti funzionari, rimanendo al loro posto, di arginare il disservizio in questo periodo di lungo e faticoso assestamento ».

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non dovrei fare osservazioni di merito in ordine alla legge; ma non posso fare a meno di muovere alcuni rilievi, che sottopongo all'esame dell'Assemblea, per quanto riguarda il Ministero che in questo momento ho l'onore di rappresentare. Devo dire che questa difficoltà, indubbiamente, è stata sentita ed avvertita dall'illustre onorevole Targetti, il quale, nonostante la sua

squisitezza di parola, mi pare non abbia tuttavia superato le difficoltà che effettivamente sussistono.

Io non voglio discutere se veramente si tratti di tornare ad una situazione di normalità oppure di restare in una particolare situazione di favore per queste categorie; ma oserei osservare che quanto diceva l'onorevole Paolucci mi sembra rispondente al vero. La legge del 1907, se non vado errato, faceva infatti un'eccezione per la categoria dei magistrati. Vi fu poi una deroga a questa deroga con la disposizione del 1926, e posteriormente la Camera e il Senato hanno provveduto per i magistrati.

Non hanno provveduto per i funzionari di cui ci occupiamo oggi, ma indubbiamente la disposizione generale che riguarda tutti i dipendenti dello Stato è quella della legge 1895: siamo quindi in sede particolare, per quello che riguarda i funzionari della giustizia.

Ora, su questo punto io non mi permetto naturalmente di interferire. L'onorevole Ministro guardasigilli esprimerà il suo parere e la Camera sovrana deciderà. Ma io ho l'obbligo di osservare che l'articolo 1 e l'articolo 3 di questa proposta di legge dovrebbero essere coordinati nel senso che, se con l'articolo 1 si stabilisce che il computo per la pensione è quello del limite dei 70 anni di età, si dovrebbe giungere ad un blocco, si dovrebbe mantenere cioè la situazione così com'è: se in questo quinquennio si dovessero bandire nuovi concorsi, noi avremo allora un aggravio di spesa, un maggior onere di bilancio: e questo è doveroso per me far presente all'Assemblea. Io non posso dire quale sarebbe esattamente questo onere, ma è certo che, se il blocco dei concorsi può lasciarci perplessi, è d'altro canto ovvio che, quando andasse in vigore l'articolo 3, sia con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro che con quelli proposti dall'onorevole proponente, si andrebbe incontro ad una nuova spesa.

Sotto questo riguardo perciò il tesoro non può assolutamente aderire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, come la Commissione sa, io avevo aderito in linea di massima a questa proposta di legge di iniziativa parlamentare, alla quale avevo proposto soltanto alcuni emendamenti che avrebbero reso possibile — forse proprio venendo anticipatamente incontro a quelle obiezioni che hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

manifestato poc'anzi l'onorevole Capalozza ed altri colleghi — conciliare le due esigenze, ossia quella che i trattenuti o gli altri che dovrebbero andare in quiescenza negli anni successivi, perchè compiono i 40 anni di servizio o 65 anni di età, possano esser tenuti fino ai 70 anni; e quella di far salvi i diritti dei giovani.

Ad ogni modo, posso aderire al concetto della proposta di legge. Anche da parte del mio Ministero proposte in questo senso sono state inviate all'amministrazione del tesoro per venire incontro ad una esigenza, che è anche esigenza della giustizia, come ha detto l'onorevole Targetti.

Il Governo ritiene che [in questo periodo, in cui ancora sono deficitari i ruoli delle cancellerie, possano essere trattenuti in servizio questi vecchi cancellieri: a mano a mano che saranno espletati i concorsi e le promozioni, noi possiamo porli fuori dei ruoli. Questo era il nostro programma; mantenere in servizio funzionari che hanno bene meritato dell'amministrazione giudiziaria, specialmente nei gradi più elevati, cadiuando, con la loro esperienza, i magistrati nelle loro funzioni.

La difficoltà è che noi non possiamo accettare il principio fissato nell'articolo 1, se non stabiliamo anche il principio dell'articolo 3, o nella formulazione della Commissione o in quella da me proposta e che la Commissione avrebbe accettato. Ma su questo punto interviene il tesoro e dice che si tratterebbe di un aumento di ruolo, e quindi di un aumento di organico e perciò di un aumento di spesa.

Se noi accettassimo il principio stabilito nell'articolo 1, ossia che si va in pensione non a 65 anni compiuti e con 40 di servizio ma a 70 anni, si avrebbe di conseguenza un blocco di tutti i movimenti dei cancellieri e segretari giudiziari, perché evidentemente, se tutti i posti della piramide più alta della gerarchia vengono ad essere fermati per cinque anni, non è possibile fare nessun movimento, né indire concorsi né conferire promozioni.

Ora, cristallizzare un'amministrazione per cinque anni sarebbe una cosa che non posso accettare, ed è giusto che l'onorevole Capalozza e l'onorevole Paolucci si preoccupino del movimento dei giovani, di cui bisogna anche tener conto; l'onorevole Targetti, con la sua eloquenza, ha cercato di dare prevalenza alle persone più anziane rispetto ai giovani, che, avendo titoli di studio maggiori, molte volte possono anche

considerare questi posti come transitori per altri posti: ed effettivamente abbiamo avuto egregi cancellieri che hanno superato i concorsi per la magistratura. Ma non credo che ciò sia un demerito per questi giovani più preparati e forniti di titoli maggiori. Io penso che il funzionario dello Stato, una volta che occupa il suo posto, e lo occupa degnamente, deve essere rispettato da tutti. Ma non è possibile che io pensi che si possa fermare per cinque anni tutta l'amministrazione della giustizia nei riguardi dei cancellieri e dei segretari giudiziari, in attesa che dopo cinque anni si possa fare un movimento. Questo è impossibile: significherebbe cristallizzare l'amministrazione.

Le cifre dell'onorevole Amatucci non sono completamente esatte. Il mio ufficio, in una forma precisa, e che quindi non può essere discussa, mi ha fornito i seguenti dati: nel 1950, 90 persone avrebbero diritto, in base a questa proposta di legge, a rimanere in servizio; nel 1951, 81; nel 1952, 95; nel 1953, 63; nel 1954, 68; in tutto 407 persone rimarrebbero in servizio, mentre, per la legge attuale, se non fosse modificata, dovrebbero andare in quiescenza. E allora, come si può consentire a mantenere ancora in servizio queste persone? Tra parentesi poi posso dire — non è un'indiscrezione, ma è qualche cosa che dovrebbe anche far piacere all'Assemblea e vincere le resistenze future — che io, come regolatore del Ministero di giustizia, dovrò affrontare prossimamente col tesoro la questione della riforma della magistratura e delle cancellerie; e quindi dovrò domandare un aumento dell'organico per i magistrati e per i cancellieri. Si tratta di cinquemila persone per gli uni e di cinquemila per gli altri. Non vi è magistrato che non abbia il suo cancelliere. Io domanderò un aumento dell'organico dei magistrati, e dovrò chiederlo quindi anche per i cancellieri.

Penso che questo maggior numero di cancellieri che ci verranno fuori ruolo potranno essere assorbiti dalle leggi successive. Ed allora, le preoccupazioni del tesoro, che sono state oggi prospettate dall'onorevole Cifaldi — e d'altra parte l'onorevole Sottosegretario non fa che ripetere giustamente ciò che fa presente la Ragioneria generale dello Stato — sono in un certo senso giuste. Io devo però assicurare il tesoro pubblicamente, trattandosi di una legge di iniziativa parlamentare che per il primo anno, cioè per il bilancio in corso e per quello successivo, il mio Ministero non gli domanderà niente, anche se mettiamo fuori ruolo 800 o 900 persone, perché abbiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

una dotazione sufficiente per poter pagare con i fondi che abbiamo. La difficoltà verrà nel 1951. Quindi le preoccupazioni da parte del tesoro non sono molto gravi, perché si tratterebbe al massimo di 50 milioni all'anno in più per mantenere quelle persone fuori ruolo. Ma questo non avrei bisogno di chiederlo per quest'anno e per il prossimo.

La questione sorgerà — ripeto — nei bilanci successivi. D'altra parte io penso che noi non violiamo l'articolo 81 della Costituzione per lo stanziamento dei fondi necessari, poiché, secondo l'interpretazione che va prendendo la prevalenza, è necessario provvedere ai fondi quando si tratta di provvedimenti che hanno immediata ripercussione sui bilanci, mentre se le ripercussioni si avranno nel futuro, saranno i bilanci futuri che provvederanno.

Allora, se la Camera modifica la proposta di legge accogliendo il mio emendamento — che in fondo, coincide con quello dell'onorevole Capalozza — il Governo può accettarla.

I giovani hanno ormai dei diritti acquisiti, secondo lo stato giuridico, e hanno diritto a partecipare ai concorsi. Il Governo non può non riconoscere questi interessi legittimi, i quali, se lesi, danno diritto ad un ricorso al Consiglio di Stato. Si capisce che la Camera, se fa la legge in questo senso, esercita un suo potere, ma rimane sempre il diritto quesito alla promozione. Se noi blocchiamo le promozioni per cinque anni, questo diritto sarebbe vulnerato.

Per quanto si riferisce alla domanda rivolta, col suo solito acume, dall'onorevole Targetti, io non comprendo bene quali siano le « parole di colore oscuro ». La formula: « che saranno considerate in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici », non è per niente sibillina. I ruoli sono quegli elenchi generali dove sono compresi tutti i 4.973 funzionari secondo la loro anzianità. Noi domandiamo che i vecchi cancellieri siano considerati in soprannumero in questi ruoli.

La pianta organica degli uffici è la indicazione per ogni ufficio giudiziario dei posti di diverso grado dei funzionari che ad esso appartengono. Quindi la domanda è che quei funzionari siano non solo collocati fuori del ruolo generale, ma anche delle tabelle organiche di ciascun ufficio, lasciandosi la possibilità di mantenerli finché questi uffici non siano coperti da altri. Così avremo sempre la possibilità di utilizzare queste persone, che per la loro esperienza di 40 anni e per la loro capacità possono rendere ancora utili servizi.

In questa maniera noi potremmo conciliare le due diverse esigenze alle quali io devo tenere in modo particolare, perché, essendo al timone dell'amministrazione della giustizia, devo preoccuparmi delle ripercussioni che la legge può avere in un campo e nell'altro.

Faremo così una legge che pacificherà tutti, contentando coloro che sarebbero costretti ad andar via in un momento difficile, senza per questo ledere le aspirazioni di carriera che legittimamente hanno coloro che ancora devono compierla.

Con questi emendamenti pregherei la Camera di passare all'approvazione della proposta di legge.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetterei di osservare che non ho capito bene in che modo il Ministero della giustizia non avrebbe bisogno di nuovi fondi per far fronte alle spese previste da questa proposta di legge.

Una voce al centro. Perché dispone di posti vacanti.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa, ma mi sembrerebbe semplice osservare che le spese previste sono quelle che sono, e le nuove spese non potrebbero essere coperte coi bilanci precedenti, né con quello per l'esercizio in corso né con quello prossimo. La possibilità di far fronte alle spese nascenti da questa legge sorgerebbe, dunque, soltanto negli esercizi futuri, quando fossero stanziati i fondi appositi.

Mi permetto poi di pregare la Camera di fermare la sua attenzione su di un altro aspetto, cioè su quanto riguarda coloro che attualmente si trovano in pensione e che secondo il testo dell'articolo 3 pare siano richiamati in servizio. Il che determina una grande sperequazione fra coloro che rimangono in pensione e coloro che invece sono richiamati in servizio.

Una voce al centro. Non v'è nessuno in pensione.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa è una situazione di fatto, ma dal testo dell'articolo 3 non risulta. Sembrerebbe invece che sono stati o saranno mantenuti in servizio i collocati a riposo durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1949. Costoro dunque si gioverebbero di questa disposizione. Se ne gioverebbero, cioè, anche coloro che sono stati in servizio e sono attualmente in pensione. Ora, introdurre il principio che possono essere richiamati dalla pensione co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

loro che già vi si trovano da tempo per limiti di età e di servizio e non coloro che vi sono andati di recente, non mi pare sia cosa accettabile.

Una voce a sinistra. Si possono richiamare anche quelli.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La Camera può deliberare come meglio crede, ma io sento il dovere di segnalare questo fatto, che mi pare una incongruenza; prego la Camera di valutare queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Chiedo ora il parere della Commissione in merito ai rilievi del Ministro di grazia e giustizia.

AVANZINI. La Commissione non ha difficoltà ad aderire al desiderio espresso dal Ministro. Però vorrebbe che l'ultimo capoverso dell'articolo 3, secondo l'emendamento del Governo, fosse modificato.

Le parole di colore oscuro, come erano apparse all'onorevole Targetti, avevano anche preoccupato la Commissione. Insomma, si pensava che si volesse, attraverso quelle parole, togliere dai posti direttivi, che oggi occupano, questi espertissimi funzionari, in conseguenza dell'applicazione della legge.

E allora la Commissione proporrebbe di aggiungere al testo del Governo dell'articolo 3 le parole: « ma continueranno ad esercitare le loro attuali funzioni ». Con ciò si toglie ogni dubbio interpretativo da parte degli organi esecutivi.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro della giustizia, accetta questa aggiunta?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* La accetto, purché così formulata: « ma potranno continuare ad esercitare le loro attuali funzioni ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

LECCISO, *Relatore.* Sì, signor Presidente.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. La soluzione prospettata dall'onorevole Ministro viene senz'altro da me accettata perché risponde, in complesso, alle osservazioni che io avevo avuto l'onore di fare alla Camera, condivise peraltro anche dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

Non posso però accettare la limitazione testé prospettata dall'onorevole Avanzini perché io mi preoccupavo, e mi preoccupo, del fatto che possono esservi, e vi sono in effetti, dei funzionari i quali, nella stessa sede ove oggi si trovano, trattenuti in servizio, dei funzionari dirigenti, non possono vedere realizzato il loro diritto di occupare

proprio quei posti di dirigenti, che sono tuttora detenuti da altri.

E ve ne sono diversi. Facciamo un'ipotesi ancora più concreta: in un tribunale v'è un funzionario che, a seguito di concorso, da due, tre, quattro anni aveva il diritto di essere nominato cancelliere capo o segretario capo della procura. Questo diritto gli viene tolto, gli viene soppresso allorché l'attuale segretario capo o l'attuale cancelliere capo permangono nei loro posti direttivi.

AVANZINI. Allora il cancelliere che prima esercitava quella funzione lo mandiamo a fare l'usciera.

PAOLUCCI. Ma, scusate, perché deve essere leso il diritto di quel disgraziato che da due o tre anni doveva essere promosso cancelliere capo?

Del resto, datemi la dimostrazione che da questo disegno di legge nessuno viene leso, e io vi aderirò senz'altro! Noi — lo ripeto — dobbiamo rispettare per primi il principio del *neminem laedere!* Parlo ai colleghi che sono avvocati come me.

Facciamo così: usiamo la formula: « potranno rimanere, purché nella stessa sede non vi siano funzionari che abbiano acquisito il diritto a occupare quegli stessi posti » (*Commenti al banco della Commissione*).

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. A me pare che noi siamo giunti a un punto morto, dal quale si può però uscire facilmente accettando la formula proposta dall'onorevole Ministro, in quanto le due esigenze opposte che qui ho sentito dibattere mi pare si possano fondere, saldare: da una parte è stata prospettata (ed è quella che alimenta la proposta di legge) l'esigenza di tener conto delle benemerienze del lavoro e della probità di alcuni funzionari dell'ordine giudiziario che dovrebbero essere collocati a riposo al 65° anno di età, donde la proposta di aumento del limite di età a 70 anni; dall'altra parte — non ingiustamente — si profila l'esigenza di coloro che non hanno un diritto quesito (perché in materia non si può parlare di vero e proprio diritto quesito), bensì un'aspettativa, diremo, di vedersi promossi, e, dice bene l'onorevole Paolucci, anche a taluni posti direttivi.

Ora, la proposta dell'onorevole Ministro mi pare che rispetti queste due esigenze, e io sono quindi in disaccordo solo su un punto con la Commissione: perché la formula proposta dall'onorevole Avanzini creerebbe certe inamovibilità per cancellieri che oggi non vi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

sono. Quando è detto « devono conservare » i posti di comando, resta nella discrezione del Ministro poterli mantenere quando sia necessario, quando sia opportuno, quando non si ledano gli interessi di coloro che hanno aspettative (come ha detto l'onorevole Paolucci) e quando le esigenze dell'ufficio locale lo richiedano; oppure, nel caso che si profilino opposte esigenze, poterli destinare ad altre attività.

Per i magistrati, ad esempio, si è fatto in modo da destinarli ad altre attività che, pur non essendo attività direttive, sono ugualmente rispondenti alla dignità e al prestigio di tali funzionari. Ora, su questo punto, cioè sul punto che nell'applicazione della legge si possa salvaguardare l'aspettativa di coloro che guardano al futuro e si possa contemporaneamente non ledere la giusta esigenza dei funzionari che hanno raggiunto i 65 anni di età a vedersi prorogato questo limite, credo ci si debba rimettere al potere discrezionale dell'amministrazione. Vi sono casi come questi in cui la legge non può vincolare la pubblica amministrazione, altrimenti creeremmo impacci tali da rendere più difficile, nell'interesse delle stesse persone per cui è stata proposta una determinata legge, l'applicazione della legge medesima.

Prego gli onorevoli colleghi di accogliere l'emendamento del Ministro, che mi pare rispetti tutte le esigenze, e di votare questa legge nella quale possiamo pertanto vedere rispecchiato questo nostro desiderio di rispettare le preoccupazioni di benemeriti funzionari che stanno per concludere la loro attività di servizio, ma di rispettare contemporaneamente anche le preoccupazioni dei più giovani che altrimenti non potrebbero realizzare le loro giunte aspirazioni di carriera.

AVANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Mi pare che le preoccupazioni dell'onorevole Leone siano già state superate dalla Commissione con l'accettazione della formula suggerita dal Ministro guardasigilli « potranno continuare », che lascia alla discrezione del capo dell'ufficio, della corte, del tribunale, di apprezzare se il funzionario trattenuto possa rimanere o no nell'esercizio delle sue funzioni.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Così come l'emendamento viene proposto e

accettato dalla Commissione, non vi è alcuna preoccupazione per gli altri, perché i concorsi saranno lo stesso indetti e le promozioni conferite. Gli anziani potranno rimanere ancora nell'ufficio direttivo a discrezione del Ministro, secondo le proposte che i capi degli uffici invieranno, e ciò non lederà lo sviluppo nella carriera degli altri. Questo volevo assicurare.

PAOLUCCI. Dopo queste assicurazioni, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge ».

BERTOLA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze di questo articolo che, in fondo, è il perno della legge. Non ripeterò gli argomenti già detti, ma desidero richiamare l'attenzione su quanto segue:

1°) qui stabiliamo un precedente che sarà molto grave, perché altre categorie di funzionari di altri rami dell'Amministrazione richiameranno questo precedente e noi, per forza di cose, dovremo estendere questo limite di 70 anni anche ad altre categorie;

2°) conseguenza legata alla prima: nonostante tutto quanto è stato detto, fermiamo i giovani che battono alle porte e che desiderano entrare in carriera perché hanno anche loro una famiglia da mantenere.

Vorrei anche richiamare quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario per il tesoro. Le sue riserve, se non vado errato, sono un esplicito richiamo alla Costituzione; e perciò è il Presidente della Camera che deve pronunciarsi su questa pregiudiziale.

Per l'onorevole Sottosegretario per il tesoro, e anche per me, questo è andare contro l'articolo 81 della Costituzione; vi è, infatti, un aggravio delle finanze, nonostante quanto ha detto l'onorevole Ministro guardasigilli, cui l'onorevole Sottosegretario per il tesoro ha ribattuto, credo, con buoni argomenti.

Quindi voto contro per due motivi: 1°) per i pericoli e le conseguenze che deriverebbero da questo articolo rispetto alle altre amministrazioni; 2°) per una pregiudiziale — su questo mi permetto richiamare l'attenzione del signor Presidente — di anticostituzionalità.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

DI VITTORIO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Noi, in linea di principio, dovremmo votare contro questa legge, perché il movimento operaio e le organizzazioni sindacali del mondo intero lottano per accorciare i limiti di età per il collocamento a riposo dei lavoratori in generale, manuali e intellettuali. Le ragioni sono ovvie; fra le altre v'è anche quella di fare più facilmente posto ai giovani. Però, nelle condizioni eccezionali attuali, in cui le pensioni per i funzionari dello Stato sono così irrisorie che funzionari e lavoratori benemeriti di grandissima capacità ed esperienza vengono improvvisamente privati del posto e, quindi, della possibilità di vivere, in queste condizioni eccezionali, dicevo, noi accettiamo lo spirito della legge e anche dell'articolo 1; e lo accettiamo soltanto in quanto l'Assemblea, la Commissione e il Governo sono d'accordo sull'emendamento proposto all'articolo 3 che tende appunto a conciliare questa esigenza di vita dei vecchi funzionari con le aspirazioni legittime dei giovani ad accedere a queste carriere. Siccome questi interessi sono conciliati, io credo che non vi sia alcuna ragione per noi di opporci alla votazione, e perciò voteremo la legge e anche l'articolo 1.

Quanto alla pregiudiziale che è stata prospettata dall'onorevole Bertola, io credo che già altre volte la Camera abbia espresso l'opinione che l'articolo 81 non dev'essere interpretato nel senso che per ogni decisione, anche di scarso rilievo e di insignificante portata, occorra star lì subito pronti con un decreto che trovi i pochi milioni eventualmente necessari per coprire le spese. Va inteso, invece, in un senso più ampio. Se no l'Assemblea non potrebbe più legiferare, o per lo meno il suo potere legislativo sarebbe infinitamente ridotto.

Perciò io penso che la pregiudiziale non abbia ragion d'essere; e prego quindi la Camera di votare l'articolo.

TARGETTI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Poiché l'onorevole Paolucci, dopo l'emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Commissione, aderisce anch'egli all'approvazione di questo articolo 1, dichiaro che il nostro gruppo è unanime nel votare a favore della proposta di legge.

Quanto alla pregiudiziale prospettata dall'onorevole Bertola, mi sembra che essa sia addirittura fuor di tempo, perché, qualunque interpretazione si voglia dare all'articolo 81 della Costituzione, anche la più vincolativa dell'attività parlamentare, l'applicazione della norma ha sempre e a sua volta come pregiudiziale l'esistenza della legge del bilancio.

Quando il Parlamento avrà approvato la legge del bilancio, allora sarà necessario indicare a quali fonti debba farsi ricorso per nuove spese. Ma noi siamo in quella fase nella quale si può, a parer mio, deliberare qualsiasi legge, di qualsiasi portata finanziaria. La Camera dovrà poi tenerne conto in sede di approvazione del bilancio del tesoro, altrimenti dovremmo limitare le nostre discussioni al campo astratto dei principi e all'espressione di puri desideri.

FRANCESCHINI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI. Voterò contro questo articolo 1, facendo mie le ragioni esposte dall'onorevole Bertola e, prima di lui, dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

Dovere del legislatore non è quello di fare le leggi col paraocchi, cioè in modo che esse vadano a vantaggio di una sola determinata categoria, ignorando le altre.

Ciò che ha detto l'onorevole Di Vittorio non è precisamente accettabile neppure dal punto di vista sindacale, perché il miglioramento ad una categoria di statali evidentemente implica un miglioramento, sia pure successivo, a tutte le altre categorie.

Questo articolo 1, ed in generale l'intera proposta di legge, porta un carico non previsto a termini dell'articolo 81 della Costituzione; ed inoltre viola in qualche modo la giustizia distributiva.

Altrettanto indispensabile, infatti, come l'opera dei cancellieri e segretari giudiziari anziani è l'opera di altre categorie di anziani: cito ad esempio i provveditori, i presidi, i direttori didattici, i professori, i maestri.

Avevo proposto di dire:

« I cancellieri e i segretari che abbiano compiuto i 65 anni di età sono collocati a riposo; consentendosi, però, a coloro, che allo scadere del sessantacinquesimo anno di età non abbiano ancora maturato il quarantennio prescritto, di rimanere in servizio fino al raggiungimento di questo ultimo limite, e comunque non oltre il settantesimo anno di età ».

È tutto ciò che si può fare in favore delle legittime aspirazioni dei pensionandi, com-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

patibilmente con le esigenze del Tesoro. Tale emendamento io ripropongo alla riflessione della Camera.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Dichiaro che voterò a favore. I motivi di opposizione adottati dagli onorevoli Bertola e Franceschini, a mio parere, non possono essere condivisi. Essi dicono: « la legge è buona, però, siccome avrebbero diritto anche altre categorie a queste facilitazioni, per questa ragione votiamo contro ». Io dico: « intanto votiamo a favore di questa legge; si esaminerà successivamente se altre categorie abbiano diritto a godere di benefici di questo genere ».

L'argomentazione dei suddetti colleghi mi pare in assoluto contrasto con le dichiarazioni da loro fatte.

Non può essere da me condivisa neppure l'argomentazione fatta dall'onorevole Targetti in merito all'articolo 81 e alla presentazione del bilancio. Già la Camera si è dichiarata in proposito. Dopo la presentazione dei bilanci l'articolo 81 è applicabile. Le dichiarazioni del Ministro della giustizia e della Commissione fanno rilevare però che questa legge non implica alcun aumento di stanziamento in bilancio, perché esistono dei posti vacanti. Anche la questione pregiudiziale pertanto è superata.

Per motivi di equità, opportunità e giustizia, ritengo che la legge debba essere approvata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BERTOLA. Signor Presidente, mi ero richiamato ad una questione pregiudiziale... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ella intende sollevare formalmente una questione pregiudiziale?

BERTOLA. Prima di me, e più degnamente di me, l'ha proposta l'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

PRESIDENTE. Non l'ha proposta nel senso nel quale la vorrebbe proporre lei, cioè richiedendo un voto esplicito alla Camera. Comunque, non mi è pervenuta alcuna proposta in questo senso, firmata da quindici deputati, come prescritto dall'articolo 93 del regolamento: perciò non posso mettere in votazione la pregiudiziale da lei proposta.

BERTOLA. Quindici colleghi disposti ad appoggiare la proposta di pregiudiziale vi sono, se ella vuole interrogare la Camera.

PRESIDENTE. La richiesta deve essere « sottoscritta » da quindici firme. Onorevole

Bertola, vorrei persuaderla che io non voglio forzare l'interpretazione del regolamento, il quale ammette che il Presidente domandi se una richiesta è appoggiata soltanto per la chiusura della discussione, per la verifica del numero legale e per le votazioni diverse da quella per alzata e seduta. La stessa facoltà il Presidente non ha per la questione pregiudiziale per la quale, quando la Camera è entrata nella discussione della legge, occorre una proposta sottoscritta da quindici deputati.

Pongo dunque in votazione l'articolo 1:

« I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1935 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 si estendono ai funzionari di cancelleria e segreteria che, per effetto dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, sono stati o saranno mantenuti in servizio durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1949, anche se essi siano stati dimessi dal servizio a norma della legge predetta, nel qual caso i medesimi funzionari rimarranno fuori ruolo fino a quando non saranno vacanti i posti necessari ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un testo sostitutivo di questo articolo, così formulato in seguito alla modificazione concordata fra il Governo stesso e la Commissione:

« Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di età saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici.

« Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

zione ma potranno continuare ad esercitare le loro attuali funzioni ».

L'onorevole Targetti, a sua volta, ha proposto di sopprimere, in questo testo, le parole « ed alle piante organiche degli uffici ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Sono disposto a ritirare questo emendamento e ad accettare la formula suggerita dalla Commissione; però vorrei che dall'onorevole Ministro mi fosse data — abbia pazienza l'amico onorevole Grassi se sono un po' esigente ma, data la materia, bisogna evitare ogni possibilità di equivoci — una spiegazione di questo verbo che non è oscuro in sé, ma che in questo caso può diventare un po' ambiguo.

La Commissione aveva proposto « continueranno ad esercitare le loro attuali funzioni ». Ella, onorevole Ministro, non ha accettato questa formula, con il verbo proposto dalla Commissione, ed io posso convenire che quel « continueranno » poteva essere interpretato come il riconoscimento di un diritto acquisito ad una inamovibilità dell'incarico che non sussiste per nessuno. Però la frase « potranno continuare ad esercitare le loro attuali funzioni » dovrebbe essere interpretata nel senso che il Ministro non abbia le mani legate nei riguardi di questa categoria di funzionari più di quanto non possa averle nei riguardi di altri funzionari meno anziani; potrà cioè non conservare nel suo ufficio un cancelliere od un segretario per quelle stesse ragioni per le quali potrebbe non mantenerlo anche se non appartenesse alla categoria dei trattenuti in servizio a tenore della legge in esame. Perché, se invece si dovesse entrare in un ordine di idee diverso, cioè si volesse riconoscere al Ministro la facoltà di togliere dal suo ufficio uno di questi cancellieri o segretari per far posto ad un altro, allora, onorevole Ministro, sarei costretto ad insistere sull'abbattimento delle... « piante » (*Si ride*).

Vorrei dunque una spiegazione di questo « potranno », che mi tranquillizzasse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho cercato di spiegare prima la differenza fra ruoli e piante organiche (ma forse non sarò riuscito a spiegarmi bene) e quando si consideri fuori ruolo nell'organico generale un impiegato e quando fuori ruolo nelle tabelle. Con la formulazione concordata fra Governo e Commissione si viene a render possibile di con-

servare funzioni direttive a chi è posto fuori ruolo; la prima formulazione della Commissione, invece, avrebbe creato per questi funzionari una forma di inamovibilità che non ha alcuna giustificazione. Quanto all'applicazione della norma, sarà seguito sempre il criterio del buon andamento della giustizia e ci si servirà di questi funzionari, senza creare loro una situazione di privilegio.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, è soddisfatto?

TARGETTI. Mi dichiaro soddisfatto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Audisio, Corona Achille, Nenni Giuliana, Chini Coccoli Irene, Ricci, Calandrone, Natta, Semeraro Santo, Stuani, Cremaschi Olindo e Turchi, hanno presentato un emendamento inteso a sostituire l'articolo 3 col seguente:

« Le disposizioni all'articolo 1 si estendono ai funzionari di cancelleria e segreteria che, per effetto dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1948 sono stati o saranno mantenuti in servizio, anche dopo che siano stati dimessi a norma della legge predetta ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Rinuncio all'emendamento e aderisco al testo concordato fra il Governo e la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo concordato fra il Governo e la Commissione, del quale ho dato poco fa lettura.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto il seguente articolo 3-bis:

« Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresì ai cancellieri e segretari già trattenuti ai sensi della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, anche se essi siano stati già dimessi dal servizio a norma della predetta legge ».

Qual'è il parere della Commissione?

LECCISO, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Audisio, Corona Achille, Nenni Giuliana, Chini Coccoli Irene, Ricci, Calandrone, Natta, Semeraro Santo, Stuani, Cremaschi Olindo e Turchi hanno proposto questa nuova formulazione dell'articolo 3-bis.

« I funzionari di cancelleria e di segreteria che abbiano compiuto i 65 anni di età saranno considerati fuori ruolo, lasciando vacanti altrettanti posti nel grado iniziale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Elezione contestata per la circoscrizione di Napoli (XXII) (Paolo Greco). (Doc. VII, n. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per la circoscrizione di Napoli (XXII) (Paolo Greco).

Al riguardo, la relazione della Giunta delle elezioni così conclude:

« La Giunta delle elezioni, esaminato il ricorso presentato dal signor Napolitano Raffaele ed altri avverso l'elezione del deputato avvocato Paolo Greco nella Circoscrizione di Napoli (XXII), uditi i difensori delle parti, visto l'articolo 28 del Regolamento della Camera, ha deciso di proporre l'annullamento della elezione a deputato dell'avvocato Paolo Greco nella Circoscrizione di Napoli ed in sua vece proporre la proclamazione del candidato Sciaudone Francesco ».

Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Giunta delle elezioni.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di fuori e al di sopra di ogni questione di parte, desidero fare alcune considerazioni puramente giuridiche sull'elettorato passivo dell'onorevole Greco. Indubbiamente, l'esclusione dall'elettorato passivo costituisce una grave limitazione del diritto pubblico soggettivo dell'elettorato: tutte le norme che limitano un diritto vanno interpretate in senso restrittivo, in senso non analogico e, nel dub-

bio, vanno interpretate a favore di colui che dovrebbe perdere il diritto stesso.

Ora, onorevoli colleghi, l'onorevole Greco, essendo stato deputato alla XXVI e alla XXVII Legislatura, indubbiamente ricadrebbe sotto il disposto dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, se non vi fosse l'esimente del penultimo comma della norma giuridica che commina il divieto dell'elettorato attivo e passivo.

È chiaro che tutta la questione giuridica è proprio incentrata su questo punto: se il non essere stato prosciolto dalla commissione speciale di cui al decreto 26 aprile 1945 possa costituire, oppure no, una esimente.

Ora, onorevoli colleghi, il punto è un po' delicato perché l'onorevole Greco è stato prosciolto da una sentenza della corte d'appello di Napoli passata in giudicato e, inoltre, prima cancellato e poi riscritto nelle liste elettorali in base a due sentenze conformi, della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale mandamentale di Napoli. Egli, quindi, ha tre sentenze che lo abilitano all'elettorato attivo.

La Giunta delle elezioni ha ritenuto che ciò non basti per rientrare nella lettera tassativa del penultimo comma dell'articolo 93, in quanto occorrerebbe una pronuncia della speciale commissione per le sanzioni elettorali. Ma, in realtà, vorrei che la Camera considerasse che l'onorevole Greco non fu sottoposto a quella speciale commissione perché fu prosciolto in sede penale: di modo che egli oggi si trova in condizioni peggiori di quelle in cui si sarebbe trovato se fosse stato sottoposto a quella commissione ed eventualmente prosciolto. Insomma, il non essere stato sottoposto affatto alla commissione speciale per le sanzioni elettorali non deve costituire un danno, ma — se mai — dovrebbe costituire un vantaggio per colui a cagione del quale viene in discussione l'elettorato passivo. Io quindi penso che il valore del giudicato debba soprattutto spiegare la sua efficacia proprio in questa sede, cioè proprio in sede di pretesa eliminazione dell'elettorato passivo.

Concordo con l'esimio relatore e collega onorevole Camposarcuno quando dice che non si può separare l'elettorato attivo dall'elettorato passivo; ma questo è proprio un argomento a favore della mia tesi, perché, siccome l'onorevole Greco ha goduto dell'elettorato attivo, oggi non dovrebbe essere privato dell'elettorato passivo. È vero che elettorato attivo ed elettorato passivo si possono scindere, ma in virtù di norme generali,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

tassative e non estendibili. Qui invece, in via analogica, non può non valere il principio opposto ossia la regola in virtù della quale il possesso dell'elettorato attivo deve condurre all'elettorato passivo.

D'altra parte, anche il principio della irretroattività della legge, in sede di interpretazione, deve valere in questa materia. Ora, poiché il decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1453, esplicitamente non ha abrogato le norme limitatrici né le norme discriminatrici precedenti (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149; decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32), io penso che l'onorevole Greco aveva già un diritto acquisito all'elettorato passivo e che oggi non ne possa esser privato.

Perciò, e per rispetto alla cosa giudicata e in ossequio al principio della irretroattività della legge in sede di interpretazione, penso che l'elezione dell'onorevole Greco non possa essere annullata.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Onorevoli colleghi, credo necessario premettere, a quanto andrò dicendo sulla proposta di annullamento dell'elezione dell'onorevole Paolo Greco, una dichiarazione di carattere personale e generale. Io vi prego di dimenticare il gruppo al quale appartengo; io stesso compio ogni sforzo necessario per astrarmi da ogni mia preferenza politica, da ogni mia tendenza.

Io non mi occupo dell'aspetto giuridico della questione, perché credo che sia sufficiente su questo punto quanto ha detto con molta precisione e competenza l'onorevole Resta. Ma vorrei richiamare la vostra attenzione sull'aspetto politico.

Noi stiamo infatti per dare il nostro giudizio su una proposta di annullamento presentata in base ad esclusioni dal diritto elettorale passivo derivanti dalla XII norma finale e transitoria della Costituzione. Sono sicuro che anche coloro i quali hanno ravvisato la necessità di questa norma transitoria non l'hanno votata senza un'istintiva e democratica ripugnanza, trattandosi di una norma limitatrice della libertà di certi cittadini e per di più di una norma retroattiva.

Ma io debbo supporre che coloro i quali hanno votato questa norma abbiano obbedito alla preoccupazione che con un male si potesse evitare un male maggiore, cioè di contravvenire a una norma fra le più acquisite e tradizionali della democrazia e del di-

ritto, per evitare appunto che la democrazia stessa fosse messa in pericolo.

Si voleva cioè evitare che alcuni elettori, cedendo a tendenze, a nostalgie, polarizzassero la loro attenzione sopra uomini che potevano compromettere il nuovo regime. Ma evidentemente la norma scaturita dalla disposizione XII aveva due aspetti: non solo questo che ho ora illustrato, ma anche quello di stabilire una sanzione, quello di infliggere cioè una pena per certi atti ritenuti crimini. Crimini squisitamente politici, non classificabili quindi fra quelli i quali comportano come pena l'esclusione dai diritti politici. Ma, se questa norma XII vuole avere il significato di sanzione, noi abbiamo prima di tutto da chiedere che questa forma di punizione sia distribuita equamente, che questa forma di punizione non abbia un carattere di persecuzione personale, vorrei dire quasi di caso sporadico; che sia in altri termini una sanzione la quale colpisca veramente i responsabili del fascismo, e non i responsabili materiali del fascismo, ma i responsabili veri: i responsabili di tutto quel clima politico, morale, giuridico, dal quale è scaturito il fascismo. Ecco perché, ricordiamocelo, i pericoli che la democrazia italiana prima del 1922 dovette affrontare — e soccombette — sono pericoli che noi abbiamo ancora davanti a noi, che possono domani giganteggiare fra di noi. Quindi dobbiamo avere un'idea chiara — che credo si sia un poco perduta — di quello che è stato il fascismo; esso non è stato solo un trionfo di camicie nere, di gagliardetti, di fanfare, di retorica e di avventure politico-militari. Tutto questo non è stato che la conseguenza, direi, esteriore, di un fenomeno gravissimo, che si può riprodurre ad ogni istante.

Ma quale fu questo fenomeno? Questo fenomeno fu la carenza morale, fu la carenza politica di un'intera classe dirigente nel dopoguerra, dopo la guerra vittoriosa, che portò ad una profonda trasformazione sociale, che vide le masse dei lavoratori elevare le loro giuste esigenze di fronte alla vecchia classe dirigente; e questa classe dirigente non fece quello che poteva fare per la difesa delle libertà democratiche. Una cosa semplice era ciò che il paese chiedeva: l'osservanza della legge; che fosse fatta rispettare la legge a qualunque costo, sia pure con grave rischio. Ma la classe dirigente questo rischio non lo affrontò. Ora noi abbiamo visto, negli anni che vanno dall'occupazione delle fabbriche fino al 1922, la classe dirigente, tutta la classe dirigente (*Commenti al centro*) caldeggiare, applaudire, promuovere apertamente o coper-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

tamente quella che allora era chiamata la sana reazione del paese: erano atti di violenza sporadici, collettivi, a catena, domenicali, che venivano fatti da questa gioventù, un po' facinorosa, dal sangue un po' caldo. Si pensava che tutto questo esimesse la classe dirigente da quello che era il suo dovere, quello cioè di far rispettare la legge, e che fosse molto comodo eliminare il pericolo rosso con l'illegalismo nero (salvo poi a liquidare l'illegalismo nero, ritenuto meno pericoloso). Questa è la storia.

Prima del caso Matteotti l'antifascismo non era formato che dai comunisti, dai socialisti, da Nitti, Amendola e pochissimi democratici di sinistra. (*Commenti e interruzioni al centro*). Prima di Matteotti, dicevo: leggete la storia! In ogni modo, sarà poco prima o poco dopo, ma i documenti sono qui e non so per quale motivo voi, che siete in maggioranza giovani, volete risentirvi di una cosa che non riguarda la nostra generazione, e che non è detta a scopo di polemica, né per gettare la colpa su nessuno.

Una voce al centro. È per la storia, per l'esattezza!

DE CARO RAFFAELE. Legga gli Atti parlamentari del 1922, 1923 e 1924: là è scritto chi furono gli oppositori nell'aula. Tutto il resto son parole.

CONSIGLIO. Onorevole De Caro, ho parlato di prima del delitto Matteotti.

DE CARO RAFFAELE. Mi riferisco anche io a quel periodo.

CONSIGLIO. La maggioranza della Camera eletta aveva dato i pieni poteri a Mussolini; la maggioranza della Camera aveva votato il « listone »: ora, la maggioranza della Camera non era fatta di fascisti. Questo per stabilire che non si vede per quale motivo questa grave sanzione di carattere morale debba colpire solamente alcuni dei responsabili che non sono, poi, nemmeno i maggiori responsabili.

Ma tralasciamo questa parte che non è la più importante, perché si fissa su casi individuali e anche per l'impossibilità di colpire nelle singole persone la radice del male. Perché, la radice del male, non è nelle singole persone, ma nel dovere che ha la democrazia di difendersi, di fare rispettare la legge.

L'altra parte che a noi interessa maggiormente è quella della difesa della democrazia. È soprattutto sotto questo aspetto che si spiega la norma XII. È sotto questo aspetto che noi possiamo domandarci se veramente questa democrazia, nata dalle elezioni del

2 giugno 1946 e del 18 aprile 1948, sia così precaria, così debole da avere ancora bisogno di una norma del genere.

Consentitemi per un istante di elevarmi al di sopra della polemica politica contingente. Noi dobbiamo rilevare che la nostra polemica — nostra intendo quella di tutti coloro che vengono chiamati anticomunisti nei confronti del comunismo — è una polemica sempre democratica. Quindi non è inutile che oggi io riconosca che lo stesso Partito comunista, malgrado la violenza della sua polemica politica, malgrado casi di violenza che possono essere sporadici o singolari, è un partito il quale, in quanto partito, ha sempre rispettato, si è sempre sottomesso alla democrazia. Da parte dell'estrema destra (se un'estrema destra esiste) mi pare che prove di lealtà e di fedeltà verso il regime democratico pure vi siano state e vi siano.

Ora, onorevoli colleghi, di fronte a questo rapido consolidarsi del nostro regime democratico — soprattutto in considerazione del fatto che in questo paese sconfitto le istituzioni democratiche hanno affrontato gli stessi pericoli innanzi ai quali cadde la democrazia dell'Italia vittoriosa dell'altro dopo guerra — noi possiamo del caso Greco fare non un caso personale, bensì veramente un caso di maturità democratica, e rivolgerci non all'onorevole Greco ma ai diciannovemila elettori che gli hanno dato il voto di preferenza, che sono pur cittadini che hanno manifestato la preferenza per una determinata persona.

Ora, dobbiamo pensare che, annullando questa elezione, noi infliggiamo una delusione a questi diciannovemila elettori, il che non concilia i loro spiriti verso la nostra libertà democratica, verso la nostra libertà parlamentare. E per quali motivi noi non dovremmo dire: « voi avete designato quest'uomo, quest'uomo da più di un anno è fra noi; vi rimanga? » In questo modo dimostreremmo al paese che il Parlamento italiano e la democrazia italiana non hanno più bisogno delle norme transitorie.

La democrazia italiana è forte abbastanza ed è matura per affrontare qualsiasi rischio — noi ne abbiamo già affrontati dei maggiori — ed è sicura che la coscienza democratica degli italiani saprà validamente difenderla.

Per queste ragioni io non ritengo sia il caso di accogliere la proposta di annullamento dell'elezione dell'onorevole Paolo Greco.

CAPALOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è particolarmente increscioso parlare di questo argomento, poiché per mentalità, per costume e, direi, per abito professionale io non ho certo la stoffa di un Torquemada, e credo lo sappiano bene i colleghi della Sottocommissione per le autorizzazioni a procedere.

Ma io ritengo che qui non si tratti di una questione di carattere personale; che qui non si tratti tanto di giudicare un uomo, quanto si tratti, soprattutto, della dignità politica, anzi, starei per dire, della decenza politica del Parlamento italiano.

Senza ripetere le argomentazioni taglienti, nella loro stringatezza; senza ricordare i documenti impressionanti, nella loro eloquenza, che sono stati citati o riportati nella acuta relazione dell'onorevole Camposarcuno per la Giunta delle elezioni, io voglio piuttosto domandarmi e domandarvi con quale animo noi possiamo trovarci a lavorare insieme, in questa vita parlamentare che ci unisce anche quando ci divide, come possiamo, dico, lavorare insieme con chi porta delle gravissime responsabilità, delle responsabilità che non è dato in alcun modo di diminuire e tanto meno di dimenticare.

Io, onorevoli colleghi, mi domando e vi domando se voi conoscete il signor Greco, se voi sapete ch'egli ha posto la sua competenza militare, la sua competenza tecnica, a disposizione e al servizio delle squadracce azzurre prima e delle squadracce nere poi. Se sapete, altresì, che egli ha contribuito alla stessa demolizione dell'istituto parlamentare con le leggi liberticide del periodo successivo alle elezioni del 1924.

Io mi domando e vi domando con quale animo noi possiamo incontrarci in questo lavoro di tutti i giorni con chi, a capo delle bande armate convocate da ogni angolo della Campania, ebbe ad ostacolare, e praticamente ad impedire, il 20 marzo 1924, il discorso politico di Giovanni Amendola, come narra una palpitante cronaca pubblicata nel giornale *Il Mondo* del giorno successivo; con chi ha contribuito a creare quell'atmosfera di odio e di sopraffazione di cui qualche tempo dopo il grande democratico meridionale doveva cadere vittima; con quale animo noi possiamo incontrarci, onorevoli colleghi, con chi il 30 maggio di quell'anno — come fanno fede gli Atti parlamentari — si è posto in evidenza fra gli interruttori più accaniti di Giacomo Matteotti che, morituro eroe della libertà, parlava allora in questa stessa Aula per tenervi quel discorso memorando, che milioni di italiani conoscono

per averlo letto e fatto leggere in segreto nel periodo triste del ventennio rischiando la polizia fascista, o per averlo magari recitato ai figli come una preghiera: un documento tragico, che noi tutti abbiamo meditato, sul quale forse noi tutti abbiamo pianto; un documento che è servito a tenere accesa la fiaccola della nostra speranza, la fiaccola della nostra certezza, per tanti anni!

Ebbene, onorevoli colleghi, proprio in questo documento, insieme e vicino a un Farinacci, a un Teruzzi, a un Suardo, a un Bastianini, a un Lupi, a un Edoardo Torre, appare il nome di Paolo Greco! Sono gli Atti parlamentari che ve lo dicono, è la relazione della Giunta delle elezioni che ve lo rammenta: Paolo Greco è in compagnia dei capi più fanatici del fascismo e delle squadracce, che proprio in quella circostanza Filippo Turati avvicinò ai banditi della Sila e lo stesso Matteotti ai banditi messicani!

E, onorevoli colleghi, guardate che appunto in quel discorso (un discorso che doveva durare poco più di 20 minuti, per le parole che disse il martire Matteotti, ma che durò un'ora e mezzo per le interruzioni violente, offensive e minacciose della maggioranza fascista), Matteotti denunciò il fatto gravissimo di cui nella campagna elettorale era stato protagonista Paolo Greco, con le seguenti precise parole: « La conferenza, che doveva tenere l'onorevole Amendola — capo dell'opposizione costituzionale — fu impedita per la mobilitazione da parte di comandanti di bande armate che intervennero nella città di Napoli e impedirono quella pubblica e libera conferenza! ».

Onorevoli colleghi, a capo di quelle bande armate era Paolo Greco!

Io mi domando, onorevoli colleghi; io vi domando, altresì, con quale animo ciascuno di noi può incontrarsi nel lavoro di tutti i giorni con chi ebbe una parte rilevante, non solo nella fascistizzazione dell'esercito e nel potenziamento della milizia, quanto e specialmente nella votazione delle leggi eccezionali, nella votazione per l'istituzione del tribunale speciale, che ha riempito le patrie galere di tanti di noi, di tutte le parti di questa Camera, dai comunisti ai cattolici del movimento neoguelfo, dai socialisti ai repubblicani storici, dagli anarchici ai repubblicani di « Giustizia e Libertà »! Con quale animo supporteremo di avere qui tra noi chi ha contribuito ad aprire le porte della tomba ad Antonio Gramsci, il grande maestro nostro, chi ha contribuito a infliggere dure condanne alla reclusione ai nostri compagni che sono oggi senatori per gloriosa anzianità di galera e a tanti colleghi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

che sono qui in questi banchi, come gli onorevoli Natoli, Amicone, Corbi e molti altri ancora che vedo attorno a me?

Greco si difende, lo so. Lo abbiamo letto nella relazione dell'onorevole Camposarcuno, che è molto precisa e molto diligente.

Greco dice che egli andava raccogliendo intorno a sé, nelle file nazionaliste ed anche dopo, elementi avversi al *ras* fascista Aurelio Padovani. E, pertanto, egli assume di aver fatto, in sostanza, un'opera di opposizione, di resistenza al fascismo. Ma non v'è dubbio che questa è una sua interpretazione di comodo, è una sua interpretazione del tutto personale, tanto è vero che il Governo e le gerarchie centrali del fascismo si sono posti con Greco contro Padovani ed hanno cacciato Padovani e non Greco dal partito fascista.

Onorevoli colleghi, Guido Dorso, il grande meridionalista, scrittore di politica e di storia, osservatore e conoscitore acuto di uomini e cose, in quel suo volume, *La rivoluzione meridionale* — che, se non erro, è stato stampato per la prima volta dall'altro grande martire giovinetto Piero Gobetti nel 1925, e che è stato ripubblicato recentemente, nel 1945, dall'editore Giulio Einaudi — il Dorso, dicevo, dà una interpretazione meno comoda per il signor Greco di quegli atteggiamenti e della lotta fra il Greco stesso e il Padovani. Difatti, onorevoli colleghi, il Dorso dà un giudizio assai più benévolo per il Padovani che, almeno — egli dice — aveva in sé e nella sua azione lieviti e vibrazioni di rinnovamento, sia pure entro i limiti e con gli errori di un fascista, che non per il Greco il quale (cito a memoria, ma quasi alla lettera) racchiudeva la speranza dei gruppi che intendevano, attraverso il fascismo, tenere ferma la tradizione trasformistica meridionale, cioè quella del patrocinio presso il Governo degli interessi privati delle loro clientele.

D'altra parte, onorevoli colleghi, credo non sia inopportuno segnalarvi — alcuni di voi forse lo hanno dimenticato, altri non lo sanno, perché hanno la fortuna di essere più giovani di me — che il Greco era segretario del gruppo parlamentare nazionalista, quando esso, secondo quanto disse Dino Grandi nella sua relazione sul gruppo parlamentare fascista nell'adunata di Napoli del 25 ottobre 1922, esattamente alla vigilia della marcia su Roma, « conduceva — sono parole di Dino Grandi — una leale intesa parlamentare col gruppo fascista ».

Ma non è tutto. Giorgio Chiurco, nella sua famigerata *Storia della rivoluzione fascista* ed esattamente al volume IV, 1929, Firenze,

pag. 465, tiene a porre, in evidenza che a Napoli in quello stesso giorno « le squadre fasciste — così egli scrive — furono salutate romanamente dalle bellissime squadre dei *Sempre pronti* nazionalisti in camicia azzurra »; e commenta: « Si cominciava a preparare la fusione dei due organismi nazionalista e fascista in un solo nucleo destinato a reggere le sorti d'Italia ».

Ma il Greco, onorevoli colleghi, continua a difendersi sul terreno politico-giuridico e sul terreno strettamente tecnico-giuridico. Sul terreno politico-giuridico, agli effetti della non applicazione nei suoi confronti dell'articolo 1, n. 2, della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, egli incalza asserendo che dovrebbe essere considerato di fatto un oppositore nell'Aula. Ci vuole davvero una bella faccia tosta, una dose inesauribile di disinvoltura — adopero un eufemismo parlamentare — per fare un'affermazione di questo genere!

Difatti, esaminiamo che cosa il Greco ha fatto nella XXVII legislatura, dopo le elezioni del maggio 1924. Egli era segretario di Presidenza della Camera dei deputati, proprio in quella legislatura che è uscita dalle elezioni delle sue bravate e prepotenze; e, se era segretario di Presidenza, egli, evidentemente, godeva, da parte dei fascisti, la più assoluta fiducia.

E v'è dell'altro. Egli ha votato *sì* per la discussione del disegno di legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato, in data 19 giugno 1925; egli ha votato *sì* sull'appello nominale per la legge elettorale politica fascista, il 16 novembre 1925; egli ha votato *sì* sull'appello nominale per i provvedimenti per la difesa dello Stato, il 9 novembre 1926; egli ha votato *sì* sempre, non ha votato mai *no*. Certo, non risulta il suo voto le volte in cui non v'è stata una votazione per appello nominale, ma esaminando con cura tutti gli Atti parlamentari di quegli anni non si trova nemmeno l'ombra di un Greco, non dico oppositore, ma neppure che abbia per lo meno messo acqua sul fuoco. Si trova sempre un Greco che ha soffiato sul fuoco, che è stato in prima linea, tra i più intemperanti e i più faziosi.

Io comprendo che l'ora è tarda e che il tempo stringe, e mi rendo perfettamente conto come non sia opportuno dilungarsi, ma non posso tacere di un documento che non ho trovato citato nella relazione della Giunta delle elezioni e che ho avuto la fortuna, dirò così, di scoprire nelle carte parlamentari.

Il signor Greco ha avuto l'improntitudine di presentare e di discutere (si vedano gli Atti parlamentari del 1925, a pag. 3304) un'interro-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

gazione diretta ad elogiare il prefetto di Caserta per avere tenuto — egli dice — alto il decoro del Governo, durante lo svolgimento delle elezioni amministrative di Pratella il 22 marzo 1925, e tutelato la libertà di voto, e ciò in contrapposizione all'interrogazione dell'onorevole Viola, allora capo dei combattenti e adesso deputato democristiano in questa Camera, il quale lamentava, invece, che, malgrado un suo precedente e tempestivo intervento parlamentare, non era stato da quel prefetto proibita un concentramento di squadrette di fascisti a Pratella, effettuato il giorno delle elezioni, allo scopo unico e preciso di esercitare intimidazioni, minacce e violenze impedendo il libero esercizio del diritto di voto; fascisti, i quali, onorevoli colleghi, fra l'altro scorazzarono — io scorro gli appunti, perché voglio citare le parole che ho tratto dagli Atti parlamentari — in lungo ed in largo per il paese, insultando e urlando; e improvvisarono dei cordoni attraverso i quali dovettero passare gli elettori; e molti di essi votarono in luogo dei cittadini, capovolgendo all'ultimo momento persino l'esito della competizione elettorale.

Anche in questa circostanza il Greco giustificò, minimizzandola, la reazione fascista, perché « le liste dei combattenti camuffavano — sono frasi sue — le forze del sovversivismo di ogni colore, come nel caso di Piedimonte D'Alife, ove vi erano nientemeno che cinque popolari, due comunisti e sei democratici ». « È chiaro — egli aggiunge — che nessuna federazione fascista di fronte ad una coalizione di questo genere potrebbe accettare il marchio di combattenti, che si cerca di dare a queste liste, quasi si dovessero mummificare per l'eternità tutte le varie consorterie, che hanno usato ed abusato del potere per trenta anni! ».

Onorevoli colleghi, toccherò rapidamente ora, se me lo consentite, la questione dal punto di vista tecnico-giuridico, di cui abbiamo sentito parlare un momento fa.

Sul terreno tecnico-giuridico, il Greco pone due questioni. La prima è che egli è stato, con sentenza del 13 dicembre 1945, assolto con formula piena dal giudice istruttore del tribunale di Napoli per reati fascisti. Ed è vero. Ma cosa ha ciò a che vedere con quello di cui ci andiamo occupando? Un bel niente! È stato assolto da reati. Se fosse stato condannato, non sarebbe stato elettore e non sarebbe stato eleggibile ai sensi dell'articolo 5 del decreto 5 febbraio 1948, n. 26. Non ci riguarda, dunque, che sia stato assolto da reati, in sostanza comuni, anche se a sfondo politico.

La seconda questione che egli fa è che, giudicato agli effetti del diritto elettorale, in base al decreto luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venne, con sentenza di secondo grado del 21 ottobre 1946 emessa dalla Corte di Napoli, riconosciuto elettore. Senonché, lo dice già la relazione, venne riconosciuto elettore perché le disposizioni del decreto del marzo 1946 si riferivano alle elezioni per la Costituente e non si riferivano alle elezioni successive. E, pertanto, le motivazioni della sentenza della Corte di Napoli possono anche essere, in ipotesi, accolte, senza che ciò abbia qualche riflesso sulla nostra indagine.

Il Greco aggiunge, però, di essere stato iscritto, successivamente, nelle liste elettorali di Napoli sia dalla commissione comunale che dalla commissione mandamentale, quando era già in vigore la legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

È vero anche questo, onorevoli colleghi, ma neanche questo può risolvere il problema in suo favore, perché (io vi accennerò appena, essendo qui esauriente la relazione dell'onorevole Camposarcuno) la legge del dicembre 1947, volle, in sostanza, attuare il principio stabilito nella XII norma transitoria della Costituzione, che ancora non era entrata in vigore per ragioni di carattere pratico, come spiegò la relazione del Ministro dell'interno al disegno di legge presentato il 27 novembre 1947, (documento n. 503) onde non si arrivasse a una epoca troppo prossima alle elezioni: il principio secondo cui vengono imposte limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. E lo volle attuare stabilendo, in modo ben chiaro, categorico ed indiscutibile, una inibitoria di carattere obiettivo, senza tener conto — lo si disse nettamente e precisamente nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, che parecchi di voi ricordano perché a quei lavori hanno partecipato — dei precedenti elettorali ed anche della cosa giudicata. Quindi l'unico argomento tecnico che potrebbe apparire di un certo rilievo trova la sua smentita nella volontà del legislatore.

Onorevoli colleghi, io concludo ricordando a voi che non si tratta qui dei piccoli calcoli e delle piccole ambizioni di un uomo; che non si tratta neanche di sollevare cavilli giuridici da pretura di provincia o magari alte disquisizioni da suprema corte di cassazione. Il problema è un altro, ed è di natura profondamente e tipicamente morale, profondamente e tipicamente politica; è un problema che deve trovarci tutti uniti, a qualunque settore noi si appartenga, a meno che non si sia

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

dichiaratamente fascisti, non si sia fascisti confessi, come quelli che pur ieri chiedevano che il 25 aprile non dovesse essere considerato festivo per la nazione italiana.

Un problema, dicevo, politico e morale. Se v'è qualcuno il quale non ha avuto la sensibilità morale di comprendere che il primo Parlamento della Repubblica italiana non è il suo posto, dimostrando in tal modo di avere una epidermide da coccodrillo o da rinoceronte, dobbiamo dimostrare, dal canto nostro, al paese che noi non abbiamo una sensibilità morale e politica della stessa natura né la stessa epidermide.

Onorevoli colleghi, Giacomo Matteotti e Giovanni Amendola, i quali furono fra le vittime di questo signor Greco, non possono esser considerati immoti ed inerti nelle erme di marmo della galleria superiore di questo palazzo: essi vivono ed operano in mezzo a noi. E sono proprio le loro ombre ad ammonirci di non convalidare questa elezione. Le ombre severe ed insanguinate di Matteotti e di Amendola ci comandano: « No, al fascismo no, mille volte no! (*Applausi*). »

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. L'amico onorevole Capalozza — amico anche se politicamente avversario — forse nel suo infuocato e lungo discorso ha dimenticato il vecchio detto latino: *Graecum est, non legitur*, nel senso che forse il caso dell'onorevole Greco non meritava questa sua lunga e appassionata eloquenza.

Espongo brevissimamente il mio pensiero. Dal punto di vista morale e politico, sarei anche disposto a prendere in benevola considerazione la posizione dell'onorevole Greco se egli avesse dato un qualche piccolo segno di ravvedimento, di respicenza politica, o si fosse dato all'idea fascista in tenera e giovane età (si capisce che per i giovani nati e cresciuti nell'atmosfera politica fascista da parte nostra deve esservi molta comprensione e, nel giudizio, un certo grado di giustizia e di equità concreta). Questo manca però completamente nel caso particolare, come ben risulta dalla relazione chiara e precisa dell'onorevole Camposarcuno. Vediamo invece come l'onorevole Greco, eletto come fascista nel 1924, abbia persistito nella sua attività tipicamente fascista. Un solo fatto ha per me un'importanza decisiva per qualificare, dal punto di vista politico, l'uomo come non degno di appartenere ad una Camera democratica: il fatto di aver chiesto, per quanto riguarda la legge sui tribunali speciali (legge che ha condannato tanti democratici) l'appello nominale, mentre era

sufficiente soltanto lo scrutinio segreto. Mi pare che sia questo un fatto importante e tale da essere preso in considerazione per ben definire la personalità politica dell'uomo, se degno o indegno d'appartenere a questa Assemblea di democratici, di uomini liberi, di italiani.

Dal punto di vista giuridico io non ho le preoccupazioni di carattere formalistico e concettualistico del mio carissimo amico onorevole Resta. Del resto, l'onorevole Resta ha voluto darci argomentazioni di carattere giuridico, ineccepibili per quanto riguarda l'interpretazione di leggi di carattere privatistico; una bellissima interpretazione, dicevo, civilistica e privatistica di norme di carattere costituzionale e politico, che vanno interpretate, secondo me, non come se fossero vigenti e applicabili nel regno delle astrazioni, ma in relazione a un determinato momento e ambiente politico.

Quindi possiamo dichiarare che la norma XII per l'attuazione della Costituzione ha un significato ben preciso e va interpretata secondo il clima democratico nel quale è stata redatta; questa norma è stata corredata dalla legge del 1948, la quale ha indicato i casi ben determinati di ineleggibilità. E fra questi casi mi pare rientri proprio l'aver fatto parte delle legislature fasciste, quando non ricorrano altre particolari condizioni previste dalla legge.

Per queste ragioni di carattere sia politico che giuridico, eliminando ogni mentalità civilistica che si vuol dare all'interpretazione di questa legge costituzionale, io darò il mio voto favorevole alle conclusioni della Giunta delle elezioni. (*Applausi*).

DE CARO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO RAFFAELE. Onorevoli colleghi, prendo la parola non per entrare nel merito, ma solamente per quanto riguarda la questione di diritto prospettata dall'onorevole Resta. Dico che non entro nel merito per una considerazione molto semplice, in quanto cioè tanto l'onorevole Resta quanto l'onorevole Consiglio non hanno neanche tentato in questa Camera la, diciamo così, riabilitazione politica dell'onorevole Paolo Greco.

Non parlo sul merito anche per un'altra ragione cui uno dei due precedenti oratori ha accennato poco fa e cioè che non bisogna fare per l'onorevole Paolo Greco una questione personale. Non so a chi si sia riferito l'oratore; non penso però che questo riferimento abbia potuto farsi nei rapporti della mia persona, nei rapporti del Presidente at-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

tuale della Camera, nei rapporti dell'attuale Presidente del Consiglio, nei rapporti dei grandi assenti, che in questa occasione mi piace ricordare con pensiero commosso e reverente: intendo parlare di Giovanni Amendola, di Treves, di Turati, di Modigliani, di Giacomo Matteotti (*Vivissimi, probungati applausi*), di tutti coloro che furono espulsi da quest'Aula, dal punto di vista sostanziale se non formale; ci eravamo infatti allontanati da essa non potendo più convivere con il partito dominante durante la XXVII legislatura.

Ora, niente questioni personali. Per quanto riguarda la mia persona, deve essere noto anche all'onorevole Consiglio il trattamento che io ho fatto ai fascisti della mia provincia, ai quali ho perdonato anche i peggiori insulti e attentati alla mia vita.

Non è quindi soltanto una questione di diritto che ha posto l'onorevole Resta. Io prego l'onorevole Camposarcuno, relatore della Giunta delle elezioni, di leggere almeno questa parte della relazione, la cui decisione fu presa all'unanimità da tutta la Giunta. (*Applausi*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei precisare, riallacciandomi alla argomentazione fatta dall'onorevole Resta, un punto che mi è rimasto oscuro nella motivazione della relazione della Giunta.

Sostanzialmente, se ho ben inteso, da quanto ha voluto qui illustrare l'egregio onorevole Bettiol, vi sarebbe un nuovo criterio interpretativo a cui si ricorrerebbe in questo caso per giustificare il provvedimento consigliato dalla Giunta: una interpretazione cioè « politica » delle leggi. E mi pare che anche l'onorevole Capalozza, nell'esaminare l'aspetto giuridico della questione che qui ci interessa (e che è rilevante — secondo me, prevalente — in questo dibattito), ha dovuto far ricorso ai lavori preparatori della legge, perché la lettera della legge non è sembrata neppure a lui — tanto strenuo sostenitore della tesi della Giunta — sufficiente per poter giustificare e motivare il provvedimento.

Ora a me sembra strano che, in materia di così grande rilevanza, si debba ricorrere, non già alla interpretazione letterale e neppure alla interpretazione logica, ma alla interpretazione derivante dalla ricostruzione della volontà del legislatore; e ciò per una norma giuridica di carattere squisitamente e tipicamente eccezionale: eccezionale non soltanto nei confronti della vigente legislazione positiva, ma benanco di fronte agli stessi principi ge-

nerali del diritto. Che si possa in un caso come questo far ricorso al criterio di indagine della volontà « politica » del legislatore del momento e chiedere quindi l'applicazione di una interpretazione politica, mi sembra veramente un po' eccessivo.

Sostanzialmente non si può sconvenire che vi sono state, nella questione della eleggibilità dell'onorevole Greco, delle pronunce della magistratura di merito: qui si vogliono superare ad ogni costo queste pronunce. Ed allora, in sostanza, non v'è che un argomento, ch'è quello che è restato di tutta la discussione, dal momento che non si è scesi all'esame delle singole questioni di merito — né io voglio scendervi —, un argomento di natura purtroppo personale affacciato dall'onorevole Capalozza: « Come potremmo noi lavorare insieme...? V'è un senso di disagio ». Io posso spiegarmelo questo senso di disagio, anch'io lo provo a volte in altri casi; però, onorevole Capalozza, non siamo qui certo per tutelare il nostro senso di maggiore o minore disagio, di maggiore o minore comodità o favore personale: no. Noi superiamo quotidianamente tanti disagi; noi siamo qui in forza di un mandato che trascende le nostre persone e anche la nostra stessa sensibilità politica; sì, onorevole Capalozza, anche la nostra stessa sensibilità politica.

V'è stato un mandato, conferito a noi, e che — se consentite — è stato conferito anche all'onorevole Greco da un numero veramente cospicuo di elettori.

Io penso che, per poter superare con una nostra personale decisione e con una nostra interpretazione la volontà democraticamente espressa dagli elettori nei confronti del loro candidato, noi dobbiamo veramente camminare nei più stretti, nei più rigidi, nei più rigorosi binari dell'applicazione indefettibile della legge.

Ma se noi, per poter superare questo rapporto di mandato elettorale, dobbiamo far ricorso a forme interpretative estensive, a forme interpretative analogiche, a forme interpretative addirittura... politiche, io penso che noi non siamo a posto con la nostra coscienza che, in questo momento, è di rappresentanti politici, ma anche un po' di giudici, in questa materia.

E voglio qui ritenere, proprio voglio ritenere — e lo ritengo, per la personale stima che mi viene dalla personale conoscenza che ho di alcuni componenti della Giunta — che questa considerazione di personale antipatia, che ha agito come sfondo del ragionamento appassionato. (dal suo punto di vista) del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

l'onorevole Capalozza, sia stata completamente estranea alla Giunta; perché altrimenti noi dovremmo restare veramente dubbiosi circa la obiettività del parere espresso dalla Giunta stessa.

Quindi io, facendo mie le argomentazioni giuridiche dell'onorevole Resta, che non sono nebulose né di ordine privatistico, ma sono di ordine generale sull'interpretazione delle leggi (perché ella mi insegna, onorevole collega e professore Bettiol, che la materia dell'interpretazione delle leggi precede anche nei testi scolastici i vari rami del diritto positivo, sia privato che pubblico; è una materia generale che attiene ai principi generali del diritto ed alla legislazione in genere), proprio per quei criteri d'ordine giuridico, credo di non poter seguire l'avviso della Giunta e quindi voterò contro le conclusioni della Giunta stessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMPOSARCUNO, Relatore. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, nella mia relazione, ampia e dettagliata, sulla elezione contestata dell'avvocato Paolo Greco, ho deliberatamente eliminato ogni affermazione ed argomento che non potesse trovare fondamento negli atti o che non fosse documentabili in modo definitivo.

Ho affrontato e proposto la soluzione di questioni eminentemente giuridiche, che sono state esaminate e discusse dalla Giunta delle elezioni con vivo senso di responsabilità, con ponderazione, con serenità, in diverse sedute.

Quando l'indagine più rigorosa di tutte le disposizioni legislative che si riferivano al caso Greco è stata compiuta, dopo ampio esame, la Giunta delle elezioni — caso che non è mai sino ad oggi avvenuto — ha deciso alla unanimità di contestare l'elezione del Greco e poi, dopo la discussione in pubblica udienza, di proporre alla Camera l'annullamento della elezione stessa.

La relazione non trascura alcun elemento utile di giudizio e l'onorevole Capalozza ha ampiamente sviluppato gli argomenti posti a base di essa.

Avrei potuto, di conseguenza, non prendere la parola, ma sento il dovere di confutare la tesi sostenuta da alcuni colleghi che hanno affermato cosa giuridicamente infondata; risponderò particolarmente all'amico onorevole Resta, valoroso giurista, che ha dovuto difendere una causa non sua, una causa da lui non sentita.

LEONE. Come si fa a dire a un deputato che ha difeso una causa da lui non sentita?

CAMPOSARCUNO, Relatore. Io documenterò la inconsistenza delle argomentazioni giuridiche addotte e farò come il magistrato che, narrati i fatti, li esamina sotto il profilo giuridico, ed infine trae le conclusioni definitive.

La figura dell'avvocato Paolo Greco, sotto il profilo politico, già delineata con completezza nella relazione, vi è stata ampiamente illustrata dagli oratori che mi hanno preceduto.

Quando contro la sua elezione a deputato fu proposto ricorso, si disse che egli era stato, prima e dopo il 1925, il massimo esponente, nella Campania, del nazionalismo prima, del fascismo poi.

Tutto questo, onorevoli colleghi di ogni parte della Camera, è una verità assoluta ed io non devo aggiungere una sola parola a quello che ho scritto nella relazione. L'avvocato Paolo Greco è stato, in effetti, il massimo esponente e l'ispiratore del fascismo campano, compì diverse azioni delittuose e conculcò tutte le libertà, sino al punto di indire una grande adunata a Napoli, per ostacolare violentemente, nel 1924, un pubblico comizio dell'onorevole Amendola che aveva inflessibilmente combattuto il fascismo in Parlamento.

Fascista militante l'avvocato Paolo Greco. Quando egli ha cercato, avanti la Giunta delle elezioni, di contestare le ragioni addotte contro di lui, non ha negato la sua attività politica, né l'avrebbe potuto, perché dagli atti parlamentari essa risulta assolutamente documentata.

Ha cercato di darne una spiegazione a lui favorevole, ma è stata fatica vana.

Si è aggrappato poi, molto incautamente, alla questione giuridica, e non ha inteso che è proprio questa che lo condanna irrimediabilmente, come in breve dimostrerò.

L'avvocato Paolo Greco sostiene di essere elettore ed eleggibile, malgrado la sua attività politica, perché vi è stata una sentenza della Corte di appello di Napoli che ha ordinato definitivamente la sua reinscrizione nelle liste elettorali.

Dell'attività politica di Paolo Greco ho fatto una esauriente relazione, che confermo in ogni punto.

A noi non interessano i suoi dissensi con Aurelio Padovani; erano beghe interne di partito, assai di moda allora. Voglio ricordarvi però due momenti della vita politica dell'avvocato Paolo Greco, che sono di grande rilievo, e cioè il voto favorevole al dise-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

gno di legge che istituiva il tribunale speciale, di infausta memoria, ed il voto favorevole alla mozione Turati che, in assoluto dispregio delle libertà, doveva sbarazzare il Parlamento dei deputati di opposizione i quali non vollero, a nessun costo, cedere al fascismo. Basterebbero questi due fatti, onorevoli colleghi, a decidere le sorti di Paolo Greco.

E poiché si è fatto il nome di Matteotti, consentite che io ricordi l'azione svolta dall'onorevole Greco nella seduta in cui il martire della libertà pronunciò in Parlamento il noto discorso che doveva segnare il suo glorioso destino. Paolo Greco contrastò il discorso, lo interruppe a più riprese. Non basta. Quando avvenne l'assassinio di Matteotti, che destò la indignazione di tutto il mondo civile, e si indagò sugli autori dell'atroce misfatto, il *Giornale d'Italia*, in data 24 dicembre 1924, denunciò Paolo Greco.

Ma, ciò premesso, veniamo ad esaminare i pretesi giudicati, in base ai quali l'avvocato Greco sostiene la sua eleggibilità a deputato.

Richiamo a questo punto in particolar modo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, perché gli argomenti che esporrò sono essenziali, a mio modesto avviso, ai fini delle nostre decisioni.

L'avvocato Paolo Greco, con esposto diretto all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, in data 10 settembre 1943, fu denunciato, insieme con altri, per avere, nel 1924-25, organizzato le squadre fasciste che terrorizzarono l'agro di Marigliano e tentarono in Marigliano di devastare la casa dell'avvocato Longo Fulvio, che assaltarono la casa di Napolitano Giuseppe e incendiarono il circolo socialista di Marigliano; che, armati di fucili da caccia, di accetta, di roncole e zappe, affluirono dai vari paesi delle province di Caserta e di Napoli, nel marzo 1924, per impedire all'onorevole Amendola di parlare in pubblico.

In tale denuncia, con una requisitoria definitiva del 24 settembre 1945, il procuratore generale del tribunale di Napoli chiese che il giudice istruttore dichiarasse « non doversi procedere contro Greco Paolo, in ordine al delitto di avere organizzato squadre fasciste », per insufficienza di prove e, « in ordine a quello di atti rilevanti », perché il fatto non costituisce reato.

Il giudice istruttore presso il tribunale stesso, con sua sentenza in data 13 dicembre 1945, in parziale difformità dalle richieste del procuratore generale, dichiarò « non doversi procedere contro Paolo Greco in ordine al de-

litto di avere organizzato squadre fasciste » per non aver commesso il fatto e, « in ordine a quello di atti rilevanti » perché il fatto non sussiste.

I fatti addebitati al Greco e che formarono oggetto di esame e di decisione furono esaminati (com'era giusto) sotto un profilo strettamente giuridico al solo scopo di accertare o meno la sua responsabilità penale.

Non vi sto a leggere il testo delle due sentenze, però desidero dirvi che i magistrati che le hanno redatte sostengono di non dover giudicare Paolo Greco come uomo politico, ma sotto il profilo rigorosamente penale. È scritto nella requisitoria definitiva del procuratore generale: « L'attività politica del fascista, per deprecabile che sia, non interessa il magistrato penale, se non quando abbia integrato i termini del delitto, perché questo lo stesso legislatore nettamente distingue dagli atti anche gravi di malcostume politico per i quali fissa altre sanzioni e crea organi speciali di giudizio per applicarle ».

Ed ancora: « Nella presente procedura il rilievo s'impone perché la figura dell'imputato Paolo Greco apparisce sotto le luci più diverse; ma fin quando lo si accusa, con maggiore o minore fondamento, di incoerenza politica, di esuberanza nella lotta contro gli avversari, di calcolato profitto personale, di favoritismo e di intrighi, in una parola di malcostume fascista, tutto ciò potrà meritare di essere approfondito dagli organi competenti, colorisce magari la personalità dell'imputato, ma non può né deve forzare la mano nella valutazione della responsabilità penale, la quale va riguardata alla stregua della contestazione giudiziale ».

Adunque, la sede nella quale dev'essere giudicato politicamente l'avvocato Paolo Greco è la nostra e, in questa Camera, noi dobbiamo assolvere a quest'altissimo compito con profondo senso di responsabilità e di consapevolezza.

L'argomentazione che sembra insuperabile a favore del Greco è la seguente. Io — afferma l'onorevole Greco — sono elettore ed eleggibile, perché una sentenza della Corte di appello di Napoli ha riconosciuto valida ad ogni effetto la mia reinscrizione definitiva nelle liste elettorali.

Qui, proprio qui, è il grosso equivoco, il madornale equivoco che non ha, sol che si esamini la legge, alcuna seria consistenza.

Sarà bene ricordare che, pur avendo ricoperto cariche fasciste ricadenti sotto le sanzioni dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, l'avvocato Paolo Greco è stato disci-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

minato e riscritto nelle liste elettorali — dalle quali era stato cancellato — in virtù di sentenza della Corte di appello di Napoli, Sezione I, emessa il 21 ottobre 1946. Per effetto di questa sentenza non potrebbe — stando alla tesi dell'onorevole Paolo Greco — essere applicata, nei suoi confronti, alcuna disposizione di legge successiva, disponendo le leggi solo per l'avvenire, senza effetto retroattivo.

Sostiene egli altresì che la norma in base alla quale si procedette alla discriminazione, stabilita nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, contenente sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi, deve ritenersi tuttora in vigore, non essendo stata abrogata da leggi posteriori, né potendo ritenersi tacita l'abrogazione, per mancanza di incompatibilità fra il suddetto articolo 5 e la legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

Non può, dunque, essere applicato — secondo l'avvocato Paolo Greco — l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, né l'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, numero 26, per la preesistente discriminazione di cui al penultimo comma dello stesso articolo 93.

Tutte queste argomentazioni non hanno alcun fondamento giuridico e sono soltanto frutto di un equivoco. Non c'entrano affatto la commissione elettorale comunale, la commissione elettorale mandamentale, la Corte di appello per la risoluzione del caso Greco. Una sola commissione poteva, ai fini della eleggibilità, discriminare l'avvocato Paolo Greco, ed era quella speciale commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, la quale non ha esaminato mai il caso di Paolo Greco perché questi ad essa non ha fatto ricorso.

Di conseguenza, tutti i ragionamenti che si fanno, riportandosi alle decisioni delle commissioni elettorali comunale e mandamentale ed alla sentenza della Corte di appello, non hanno importanza alcuna perché non si riferiscono alla questione sulla quale dobbiamo decidere.

Ed allora, onorevoli colleghi, se indubbiamente questa, e soltanto questa, è la verità, che cosa si deve concludere in merito alla elezione dell'avvocato Greco? Si deve esaminare la posizione del Greco in rapporto al decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, ed alla legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

In quest'ultima, fra l'altro, è detto: « ...non sono elettori coloro i quali sono stati deputati nella XXVI e XXVII legislatura ». Non sono elettori nel senso assoluto. Che cosa dice il

decreto presidenziale citato? Dice che non sono eleggibili coloro che non sono elettori, a norma della legge precedente, e coloro i quali non sono stati discriminati da quella speciale commissione da me ricordata.

Per queste disposizioni di legge, l'avvocato Paolo Greco, non è né elettore né eleggibile e non ha, di conseguenza, titolo per essere deputato.

Il problema così come io l'ho posto e chiarito, onorevoli colleghi, si presentò dinanzi all'Assemblea Costituente. Vi fu una prima discussione avanti la speciale commissione per le leggi elettorali, della quale ebbi l'onore di far parte. Ricordo che non si discusse di scorcio, ma lungo e a chiare note. Quali furono le decisioni? Queste: che nulla contano i giudicati e le decisioni, anche se validamente resi, delle commissioni e delle corti. Occorre tener lontani dal Parlamento, per un quinquennio, coloro i quali hanno ricoperto alcune determinate cariche, senza tener conto di giudicati e di decisioni anche se più favorevoli. Ed io ho dato la dimostrazione che nessun valore, ai fini della eleggibilità, hanno le decisioni già ricordate delle commissioni elettorali comunale e mandamentale di Napoli e la sentenza della Corte di appello.

Alla Costituente — e qui vedo molti colleghi che vi erano — si discusse ampiamente, anche in pubblica assemblea; il problema; e fu posta in votazione (onorevole Clerici, lo ricorda?) la proposta della Commissione. E quando si votò se si dovessero rispettare o meno i giudicati, l'Assemblea decise negativamente a grande maggioranza.

Ed allora, onorevole Roberti e onorevoli colleghi che avete fatto la questione giuridica per dimostrare la eleggibilità di Paolo Greco, dovete convincervi che la questione giuridica non soltanto non salva Greco, ma ne determina la condanna definitiva.

La difesa si poggia su una sentenza che non ha alcun valore — quella della Corte di appello di Napoli — ma, aggiungo, se anche un valore avesse, la Costituente lo avrebbe posto nel nulla.

Si può concludere pertanto, in tutta coscienza, che l'avvocato Paolo Greco non ha titolo per essere elettore né per essere eleggibile, e tanto meno per essere deputato nel primo Parlamento della Repubblica italiana. (*Vivissimi applausi*).

Tutto questo poi è sanzionato anche nella XII disposizione transitoria della Costituzione.

Per nostra tranquillità, voglio ricordare un caso venuto all'esame della Giunta delle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

elezioni del Senato, che riguarda il senatore Termini.

Una voce a destra. E il senatore Bontempelli?

CAMPOSARCUNO, *Relatore.* Il senatore Termini fu eletto in una lista antifascista, fece parte della sessione aventiniana, rientrò poi tacitamente nell'aula, non fu mai iscritto al partito fascista, fu candidato nelle elezioni comunali di Palermo, quando Vittorio Emanuele Orlando sostenne una memorabile lotta contro il fascismo che imperversava in Sicilia. Ma fu deputato nella XXVII Legislatura. Ebbene, la Giunta delle elezioni del Senato ha proposto l'annullamento della elezione del senatore Termini solo per questo ultimo motivo.

Che cosa dobbiamo far noi quando ci troviamo di fronte ad un caso come quello di Paolo Greco?

Onorevoli colleghi, ho dovuto trattare eminentemente la questione giuridica, dopo i vari interventi di autorevoli colleghi, per tranquillizzare la nostra coscienza. Io faccio appello alla coscienza di ciascuno di voi perché sia fatta giustizia e si abbia rispetto per le leggi che la Costituente ha votato per la elezione del primo Parlamento della Repubblica italiana. (*Vivissimi, prolungati applausi.*)

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della Giunta delle elezioni per l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Greco Paolo e per la proclamazione, in sua vece, del candidato Sciaudone Francesco.

(*Sono approvate.*)

Proclamo, pertanto, deputato per la circoscrizione di Napoli (XXII) l'onorevole Francesco Sciaudone.

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, l'XI Commissione permanente (Lavoro) ha approvato la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cavallotti e altri:

« Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti ed assunti in servizio nelle aziende private » (293).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a trasferire la sede comunale da San Nazzaro a Calvi (provincia di Benevento) e se non ritenga più equo e più opportuno elevare a comune anche la frazione Calvi, consorziando poi i due Enti per una riduzione delle loro spese ed evitando così la grave perturbazione pubblica in atto nelle due frazioni.

« PARENTE, D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se sia vero che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto di ottenere uno storno di fondi di trenta milioni da altro capitolo del bilancio del citato Ministero per sopperire alle deficienze di stanziamento ed essere, così, in grado di provvedere all'assistenza delle mondariso in occasione dell'imminente campagna risicola; e che il Ministero del tesoro intende contrapporsi a tale richiesta, la quale è viceversa legittimata dagli articoli 8 e 9 della vigente legge 9 aprile 1931, n. 358, per quanto riguarda i compiti specifici assistenziali, e dall'articolo 18 della stessa legge che autorizza il Ministero del tesoro ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio in dipendenza dell'applicazione della citata legge.

« E per conoscere altresì — tenuto conto che la richiesta del Ministero del lavoro si basa su imprescindibili ragioni di carattere economico-sociale, nonché di natura eminentemente politica nella contingenza dell'applicazione della nuova legge testé approvata dal Parlamento in materia di collocamento di mano d'opera — i motivi che si frappongono alla richiesta succitata e se il Ministero del tesoro sia consapevole dell'estrema gravità politica che importerebbe un eventuale rifiuto di concessione di fondi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« MORELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere se, di fronte ai gravi inconvenienti cui

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

ha dato luogo la pratica applicazione delle norme contenute nella circolare n. 2215, diramata in data 11 marzo 1949 dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, allo scopo di disciplinare uniformemente la compilazione delle graduatorie per la formazione dei nuovi organici delle singole sezioni provinciali dell'alimentazione, non sia il caso di revocare quella circolare stessa, le cui norme, invero, non solo contrastano con ogni più elementare principio di logica, di equità e di giustizia, quando anche, sovrapponendosi alla vigente legislazione sullo stato giuridico del personale statale di ruolo e non di ruolo, non sono ammissibili in una pubblica amministrazione, nella quale non può essere consentito che le sorti e l'avvenire del personale impiegato siano rimessi all'arbitrio dei singoli dirigenti.

« SANSONE, NEGRI, CACCIATORE, FARALLI, MAZZA, CAPALOZZA, SACCHETTI, AMBROSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano per essere adottati a seguito dell'opera del direttore della Sepral di Genova, il quale, nonostante che una precisa norma di legge gliene facesse obbligo (articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 dicembre 1944, n. 411), non curò di ottemperare alle disposizioni impartite dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, con la circolare n. 532, del 28 aprile 1947, per la sistemazione del personale assunto con la qualifica di giornaliero, venendo così a determinare una situazione per la quale l'Alto Commissariato suddetto ha creduto di dover disporre il licenziamento di 34 impiegati, tutti reduci, combattenti e partigiani.

« Per conoscere, poi, per quale motivo non siano stati finora revocati i suddetti licenziamenti, giacché, in virtù del combinato disposto dell'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e dell'articolo 12, n. 1, del citato decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, le assunzioni debbono ritenersi legittime e, comunque, nessun danno deve derivare al personale impiegato da una situazione creata per fatto e per colpa del dirigente di una pubblica amministrazione.

« SANSONE, NEGRI, CACCIATORE, FARALLI, CAPALOZZA, SACCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere come intendano eliminare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione della circolare dell'Alto Commissario in data 11 marzo 1949 circa il personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione e quali misure intendano adottare per evitare licenziamenti nel detto personale, in armonia a quanto si è praticato e si pratica per i dipendenti di ruolo e non di ruolo dello Stato.

« NUMEROSO, CASERTA, DE MICHELE, COLASANTO, LEONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se ritiene giusto che gli insegnanti elementari, i quali per l'ammissione al concorso nei R. S. T. non hanno presentato il certificato di servizio delle scuole serali, lo presentino ora per allora, in considerazione che la validità del predetto servizio è stata conosciuta dagli stessi insegnanti soltanto dopo la risposta del Ministro all'onorevole Rescigno, e precisamente nell'aprile 1949.

« Essendo stato il chiarimento successivo al concorso, l'interrogante ritiene che l'onorevole Ministro possa disporre che il documento sia presentato tardivamente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CARRATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare, a favore delle figlie degli impiegati dello Stato, la concessione della riduzione ferroviaria sino alla data del matrimonio, anziché sino al 21° anno di età, in considerazione delle particolari difficoltà di sistemazione e della tradizione familiare italiana, per cui è ben difficile che le suddette giovani non vivano a carico del padre impiegato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia informato del diffuso senso di meraviglia e di malcontento che ha suscitato negli ambienti scolastici genovesi il riconoscimento legale attribuito alla scuola media, alla scuola tecnica commerciale ed all'istituto tecnico commerciale organizzati in Genova presso l'Istituto Mocci; e per essere edotto dei risul-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

tati della ispezione recentemente compiuta nell'istituto medesimo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« LUCIFREDI »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non ritengano opportuno che siano accolti i voti degli insegnanti reduci ed assimilati ammessi in ruolo attraverso gli ultimi concorsi, i quali venendo a trovarsi in una posizione di inferiorità rispetto a coloro che, liberi da impegni militari, presero parte al concorso 1942, domandano:

a) che sia riconosciuta la medesima anzianità concessa ai partecipanti che superarono la prova scritta nel precitato concorso;

b) che il servizio militare da richiamato o da trattenuto alle armi sia valutato a tutti gli effetti (economici e di pensione) come servizio scolastico;

c) che il servizio prestato in zona di operazione o il periodo di prigionia sia riconosciuto doppio come a quelli già in ruolo;

d) che il periodo di straordinariato venga ridotto ad un solo anno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« GUARIENTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti, per sapere se è a loro conoscenza che la costruenda ferrovia silana — che dovrà collegare Camigliatello con San Giovanni in Fiore — non include, fra le località nelle quali dovranno sorgere le stazioni ferroviarie, quella di Silvana Mansio, che è il solo villaggio di tutta la zona attraversata dalla ferrovia ed è un fiorente centro turistico, che vedrà necessariamente ostacolato il suo sviluppo dal fatto che la stazione sorgerà a oltre 3 chilometri di distanza.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono prendere perché si ponga rimedio all'assurda decisione, a giustificazione della quale non esiste alcun valido motivo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dei trasporti e l'Alto Commissario per l'igie-

ne e la sanità pubblica; per sapere se non ritengano opportuno provvedere all'istituzione di fermate dei treni diretti e rapidi viaggianti sulla linea Paola-Napoli nella stazione di Guardia Piemontese Terme, che è centro climatico termale di notevole importanza, il quale però, allo stato, vede ostacolato il suo sviluppo proprio a causa dell'insufficienza dei servizi di trasporto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni che si oppongono alla nomina della regolare amministrazione dell'opera di valorizzazione della Sila (legge 31 dicembre 1947, n. 1629); al posto della quale amministrazione viene invece mantenuto un commissario, di cui si ignorano le funzioni e le attribuzioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali è stato sempre concesso e riconosciuto ai geometri diplomati, che accedono all'albo professionale mediante semplice domanda, il diritto di esercire, nanti gli uffici finanziari, la consulenza tributaria, in rappresentanza dei contribuenti, e per quali motivi lo stesso diritto non è riconosciuto ai diplomati in ragioneria, i quali, per la natura stessa degli studi compiuti, posseggono maggiori capacità nella trattazione di tale specie di consulenza ed offrono, conseguentemente, maggiori e più serie garanzie di competenza specifica nella condotta dell'affare, sia nei confronti del fisco, che dei privati. Essi acquisiscono il diritto soltanto dopo l'iscrizione all'albo dei ragionieri ai quali si accede mediante esami.

« E per sapere se l'onorevole Ministro non ritenga, per tali motivi, al fine di porre termine ad una vecchia ed ingiusta sperequazione di diritti fra cittadini in possesso di titolo di studio rilasciato dallo stesso ordine di scuola pubblica, elaborare ed emanare, sollecitamente, un provvedimento, che consenta ai ragionieri diplomati, così come ora è consentito ad alcune categorie di persone espressamente autorizzate dal Ministero delle finanze, il diritto di esercire, nanti gli uffici finanziari della Repubblica, soltanto la consulenza tributaria, senza uopo di speciale iscrizione all'albo professionale e ciò analogamente a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

quanto viene, tuttora, concesso alle persone suddette. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FUSI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia preso a carico dei responsabili della selvaggia carica effettuata da un reparto della Celere al comando del tenente Guglielmini della tenenza di Persicato, il 22 maggio, a Decima di Persicato, contro cittadini riuniti in un comizio, che, tra l'altro, era regolarmente autorizzato, e se sia edotto del fatto che denunce presentate nella stessa zona contro elementi violenti, i quali hanno minacciato e, in un caso, anche praticato l'uso delle armi nei riguardi di cittadini, esercitanti il loro diritto di sciopero e della relativa propaganda, sono rimaste inoperanti, con le gravi molteplici conseguenze che ne derivano; per conoscere infine come ritiene di giustificare la sospensione a tempo indeterminato ordinata dalla autorità prefettizia, di tutte le manifestazioni e comizi, anche di quelli già autorizzati, in 8 comuni della provincia di Bologna.

« TOLLOY, BOTTONELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se non sia utile, indispensabile l'intervento del Governo per la regolamentazione definitiva del prezzo delle sanse vergini delle olive prodotte nella campagna 1947-1948, sostituendosi all'azione negativa espletata in questo settore dal Comitato interministeriale dei prezzi, che si è fatto mallevadore degli interessi di un gruppo di industriali del Nord, a tutto danno dei frantoiani e degli agricoltori.

« Per conoscere, altresì, se non sia il caso di promuovere una legge o un provvedimento qualsiasi legislativo, che, dichiarando la inefficacia del prezzo attualmente stabilito dal Comitato predetto, lo fissi nella misura di lire 2000 a quintale, ancorandolo a quello dell'olio, e determinando i margini di un giusto guadagno e remunerazione per tutte le categorie interessate.

« Per conoscere, infine, se non urga la necessità di evitare un indebito arricchimento, derivato dal regime vincolistico sancito dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216, e riparare alle carenze lesive derivatene per non essere intervenuto tempestivamente il decreto di svincolo, il quale, invece, si ebbe a campagna esaurita, quando le sanse erano già sta-

te consegnate ed era mancata ai produttori la possibilità di addivenire ad una determinazione convenzionale del prezzo.

« CARAMIA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare o quali leggi promuovere per evitare la produzione e la immissione nel consumo della popolazione dei cosiddetti vini industriali manifatturati con l'uso di materie zuccherine, che alterano la originaria bontà del prodotto, deprimono la produzione nazionale e si riflettono sulle possibilità di un maggiore assorbimento di mano-d'opera.

« Per conoscere, altresì, se non sia il caso:

a) di impedire la importazione dello zucchero estero, avendo quello nazionale la capacità di saldare e coprire il normale fabbisogno alimentare della popolazione;

b) di ripristinare la bolletta di legittimazione dello zucchero;

c) di istituire quella di accompagnamento, nonché i registri di carico e scarico, onde meglio disciplinare l'uso e la destinazione di tutta la produzione zuccherina, da qualunque prodotto agricolo possa ricavarsi, dando così possibilità di un maggiore controllo per eliminare gli inconvenienti delle frodi in atto.

« Per conoscere se sia in corso di studio un eventuale provvedimento di unificazione della voce vini per l'applicazione dell'imposta di consumo; il che danneggerebbe gravemente la produzione dei vini meridionali e determinerebbe una situazione per i viticoltori del Meridione, che vedrebbero gravare l'imposta in eguale misura tanto sul vino comune, che ha prevalenza in detta regione, quanto su quelli speciali e pregiati.

« E per conoscere, in ultimo, se, in deroga al decreto legislativo 2 settembre 1932, n. 1225, sia stata accordata autorizzazione all'impiego di vini genuini di gradazione inferiore a quella legale, occorrente per la produzione del vermouth destinato all'esportazione; il che giustificerebbe la utilizzazione su più vasta scala dell'alcool importato a basso prezzo e dello zucchero nazionale ed estero destinato alla mistificazione dei vini industriali.

« CARAMIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere se il Governo ritenga corrispondere a principi costitu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1949

zionali il privare una intera provincia — come hanno disposto il prefetto ed il questore di Bari — della libertà di riunione, di pubblica parola, e di pubblica manifestazione politica.

« ASSENNATO, DI VITTORIO, CIUFOLI, DI DONATO, CAPACCHIONE, IMPERIALE, PELOSO, GUADALUPI, SEMERARO SANTO, LATORRE, CALASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, sul comportamento delle autorità e delle forze di polizia nelle provincie della Sicilia orientale, e particolarmente nel Siracusano; e sui fatti di Lentini avvenuti nell'ottobre 1948.

« CALANDRONE, D'AMICO, PINO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominèdò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

2. — Svolgimento di una interpellanza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO
